

AKTEN DER GESELLSCHAFT FÜR GRIECHISCHE
UND HELLENISTISCHE RECHTSGESCHICHTE

29

SYMPOSION 2022



VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN

SYMPOSIUM 2022

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE
ÖSTERREICHISCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
ABTEILUNG ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN

AKTEN DER GESELLSCHAFT FÜR GRIECHISCHE
UND HELLENISTISCHE RECHTSGESCHICHTE

begründet von HANS JULIUS WOLFF

HERAUSGEGEBEN VON

ATHINA DIMOPOULOU
MARTIN DREHER
MICHELE FARAGUNA
KAJA HARTER-UIBOPUU
ADRIAAN LANNI

Band 29

SYMPOSION 2022

Vorträge zur
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte
(Gmunden, 22.–24 August 2022)

herausgegeben von
Philipp Scheibelreiter



VERLAG DER
ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN

Diese Publikation wurde unterstützt durch
das Land Österreich und die Universität Wien.

mit Unterstützung von
Kultur



**universität
wien**

Herausgeber der
Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte
seit 1975:

- 1 (1975) – 4 (1983) H. J. Wolff
5 (1989) – 12 (1998) A. Biscardi, J. Mélèze Modrzejewski, G. Thür
13 (2001) – 19 (2007) E. Cantarella, J. Mélèze Modrzejewski, G. Thür
20 (2008) – 26 (2017) E. Cantarella, M. Gagarin, J. Mélèze Modrzejewski, G. Thür
27 (2018) E. Cantarella, M. Gagarin, G. Thür, J. Velissaropoulos
28 (2021) A. Dimopoulou, M. Dreher, M. Faraguna, K. Harter-Uibopuu, A. Lanni

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-7001-9564-1

Copyright © Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023

Satz: Susanne Lorenz, Wien

Druck und Bindung: Prime Rate, Budapest

<https://epub.oeaw.ac.at/9564-1>

<https://verlag.oeaw.ac.at>

MADE IN EUROPE

Angenommen durch die Publikationskommission der philosophisch-historischen Klasse
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:

Michael Alram, Rainer Bauböck, Andre Gingrich, Hermann Hunger,
Sigrid Jalkotzy-Deger, Nina Mirnig, Renate Pillinger, Franz Rainer, Oliver Jens Schmitt,
Danuta Shanzer, Waldemar Zacharasiewicz

Diese Publikation wurde einem anonymen, internationalen
Begutachtungsverfahren unterzogen.

Peer Review ist ein wesentlicher Bestandteil des Evaluationsprozesses des Verlages der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bevor ein Buch zur Veröffentlichung angenommen werden kann, wird es von internationalen Fachleuten bewertet und muss schließlich von der

Publikationskommission der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften genehmigt werden.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

Die verwendete Papiersorte in dieser Publikation ist DIN EN ISO 9706 zertifiziert und erfüllt die Voraussetzung für eine dauerhafte Archivierung von schriftlichem Kulturgut.

INHALT

Vorwort	XI
Athina Dimopoulou (Athen) Βιαιοθάνατοι in the Phaleron cemetery mass grave: in search of the historical and legal context	1
Bernhard Palme (Wien) Kylonischer Frevel und Massenexekution mit oder ohne Urteil: Antwort auf Athina Dimopoulou	31
Werner Riess (Hamburg) Drakon der Versöhner: Eine Neudeutung des drakontischen Tötungs- gesetzes vor dem zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Hintergrund	37
Winfried Schmitz (Bonn) Drakons Gesetz über die Tötung, Solons Amnestiegesetz und die Entstehung des Areopags: Antwort auf Werner Riess	75
Martin Dreher (Magdeburg) Wann und wie wurden altgriechische Gesetze ungültig?	85
Lene Rubinstein (London) Abolition of Laws, Constitutional Change, and Emergency Legislation: Response to Martin Dreher	103
Robert W. Wallace (Evanston, IL) Statute <i>nomoi</i> in Thucydides	113
Mirko Canevaro (Edinburgh) La sovranità della legge come criterio di giudizio costituzionale – tra democrazia e oligarchia: Risposta a Robert Wallace	131
Mariagrazia Rizzi (Milano) Autorità di mercato e controllo della circolazione monetaria in SEG XXVI 72	143

Adele C. Scafuro (Providence, RI) Further thoughts on the <i>boulē</i> and <i>dokimastēs</i> : Response to Mariagrazia Rizzi	163
Anna Magnetto (Pisa) Le leggi civiche e gli ambasciatori nel mondo greco di età classica ed ellenistica	179
Kaja Harter-Uibopuu (Hamburg) Gesandte in Gefahr? Antwort auf Anna Magnetto	213
David Lewis (Edinburgh) Did Serfdom Exist in Classical and Hellenistic Crete?	225
Alberto Maffi (Milano) Il matrimonio degli schiavi nel Codice di Gortina: Risposta a D.M. Lewis	253
S. C. Todd (Manchester) The Discovery of the Gortyn Code and Nineteenth-Century Debates over the Unity of Greek Law	263
Ilias N. Arnaoutoglou (Athen) A prolonged birth of a concept: the unity of Greek law: Response to S. C. Todd	285
Sophia Aneziri (Athen) Stiftungen im antiken Griechenland: eine selbständige Rechtsinstitution?	293
Andreas Victor Walser (Zürich) Zur realen Sicherheit im griechischen Recht: <i>substitutive vs. collateral</i>	307
Thomas Kruse (Wien) Substitutive und kollaterale Sicherheit in Darlehensurkunden aus dem hellenistischen und römischen Ägypten: Antwort auf Andreas Victor Walser	333
Carlos M ^a Sánchez-Moreno Ellart (Valencia) Der Verkauf der geraubten Kallirhoe (Char. II 14 2–3): Griechisches Recht und Römisches Recht im Roman <i>Chaireas und Kallirhoe</i> von Chariton von Aphrodisias	343

Patrick Sanger (Munster) Das Problem der <i>katagraphe</i> in Charitons Kallirhoe: Antwort auf Carlos Sanchez-Moreno Ellart.....	373
Christel Muller (Paris) The uses of <i>trigonia</i> : Descent, citizenship and freeborn status in Greek cities from Pericles to Marcus Aurelius.....	379
Jose Luis Alonso (Zurich) <i>Agraphos gamos</i> : Marriage, Family and Inheritance in Roman Egypt.....	407
Gerhard Thur (Wien) Ungeschriebenes in P.Oxy. II 267: Antwort auf Jose Luis Alonso.....	455
Uri Yiftach-Firanko (Tel Aviv) The Impact of the <i>Stipulatio</i> : On The Reception of Digest 19.2.54.1 in Byzantine Oxyrhynchos.....	463
Eva Jakab (Budapest) Zur Problematik der Stipulation in der Urkundenpraxis: Antwort auf Uri Yiftach.....	481
Kostas Buraselis (Athen) Constitutio Antoniniana: imperial whims and scholarly assumptions.....	493
Lina Girdvainyte (Edinburgh) Rights, obligations, and the Antonine Constitution: Response to Kostas Buraselis.....	505
Index locorum.....	519
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.....	531

ANNA MAGNETTO (PISA)

LE LEGGI CIVICHE E GLI AMBASCIATORI NEL MONDO GRECO DI ETÀ CLASSICA ED ELLENISTICA

Abstract: The article addresses the issue of the relationship between the civic envoy and the law. Starting from Plato's thought, it identifies the perspective with which the legislator looked at the problem of diplomatic contact with the outside world and the measures the city had to put in place to regulate it. The second part of the work analyses the rules known in the Greek world relating to the various stages of the envoy's activity, from his appointment to the final account and possible honours.

Keywords: ambassador, diplomacy, envoy, law, Plato

1. Premessa: *status quaestionis* e obiettivi del presente lavoro

“Ambassadors and the law” è il titolo di un capitolo del libro di Derek Mosley *Envoys and Diplomacy in ancient Greece*, lo studio che più di ogni altro ha influenzato e ancora influenza le moderne conoscenze sulla diplomazia greca, a dispetto di una scelta cronologica che si limita all’età classica¹. In poche pagine Mosley pone le prime questioni fondamentali sul tema – la *dokimasia* preliminare e il rendiconto alla fine dell’incarico – disegnando allo stesso tempo quello che è diventato il perimetro all’interno del quale indagare il rapporto fra l’inviato civico e la legge.

I medesimi temi sono affrontati nello splendido articolo *Presbeia* di Dietmar Kienast, comparso nello stesso anno 1973 nei supplementi della Pauly-Wissowa². Ad oggi ancora poco utilizzato, il lavoro di Kienast rappresenta lo studio più completo sugli inviati delle *poleis* nel mondo greco-romano, segnalandosi per l’ampiezza cronologica – che abbraccia anche la prima età imperiale – e il disteso impiego delle fonti epigrafiche e papirologiche. Pur nei limiti imposti dalla natura del lavoro – una voce enciclopedica – l’analisi di Kienast offre indicazioni fondamentali per lo sviluppo di uno studio organico sulla figura dell’inviato civico.

Al di là del contributo presente nei due lavori indicati, manca ad oggi un’indagine sistematica sulle leggi alle quali era sottoposto il cittadino greco nel momento in cui ricopriva l’incarico di inviato civico, in tutte le fasi dell’incarico stesso: dalla nomina al rendiconto finale e ai suoi eventuali strascichi giudiziari,

¹ Mosley 1973, pp. 39–42, capitolo VII.

² Kienast 1973, con un’articolazione diversa dei temi di indagine.

agli onori che gli venivano tributati. L'obiettivo di questo lavoro è di presentare alcune prime osservazioni in tal senso.

Il punto di partenza sarà quanto ancora si coglie nelle fonti a livello di riflessione teorica sulla figura dell'inviato e più in generale sul tema della diplomazia civica (Platone, Aristotele, Enea Tattico). Si passerà quindi a quanto noto dalla realtà storica, prendendo in considerazione le informazioni disponibili in relazione a tutte le possibili tipologie di inviati civici (araldi, ambasciatori con incarichi squisitamente politici, *theoroi*, giudici stranieri) e abbracciando sia l'età classica che l'ellenismo (V–I sec. a.C.)³. Resteranno fuori dall'indagine, almeno per il momento, gli inviati dei sovrani e la diplomazia degli stati federali, se non per qualche breve accenno.

2. Magistratura o semplice incarico?

Il dato da cui partire è la definizione istituzionale dell'inviato greco. È opinione condivisa dalla critica che quella che l'inviato ricopriva fosse non un'ἀρχή, una 'magistratura', ma una ἐπιμέλεια, un incarico. I termini sono posti da un passo della *Politica*, in cui Aristotele afferma che «Non è facile neppure definire quali debbano essere chiamate magistrature. Poiché infatti la comunità politica necessita di molti funzionari, per questa ragione non bisogna considerare magistrati tutti coloro che sono eletti o sorteggiati: per esempio in primo luogo i sacerdoti (perché questa funzione deve essere considerata qualcosa di diverso dalle cariche politiche), e anche i coreghi, gli araldi e gli ambasciatori sono eletti» (*Pol.* 1299a 14–20: ἔστι δὲ οὐδὲ τοῦτο διορίσαι ῥᾶδιον, ποίας δεῖ καλεῖν ἀρχάς· πολλῶν γὰρ ἐπιστατῶν ἢ πολιτικῆ κοινωνία δεῖται, διόπερ <οὐ> πάντας οὔτε τοὺς αἰρετοὺς οὔτε τοὺς κληρωτοὺς ἄρχοντας θετέον, οἷον τοὺς ἱερεῖς πρῶτον (τοῦτο γὰρ ἕτερόν τι παρὰ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς θετέον)· ἔτι δὲ καὶ χορηγοὶ καὶ κήρυκες [δ'] αἰροῦνται καὶ πρεσβευταί). Poco più avanti concluderà che «per dirla semplicemente, vanno definite magistrature quelle a cui è affidato il compito di deliberare su questioni determinate, di decidere e di dare ordini, e soprattutto quest'ultimo: infatti il dare ordini è ciò che più caratterizza la funzione del magistrato» (*Pol.* 1299a 25–28: μάλιστα δ' ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν ἀρχὰς λεκτέον ταύτας ὅσαι ἀποδέδοται βουλευσασθαί τε περὶ τινῶν καὶ κρίναι καὶ ἐπιτάξαι, καὶ μάλιστα τοῦτο· τὸ γὰρ ἐπιτάττειν ἀρχικώτερόν ἐστιν)⁴. Nella visione aristotelica dunque, gli ambasciatori, pur essendo eletti come molte magistrature cittadine e pur ricoprendo un incarico

³ I temi affrontati in questo lavoro si inseriscono nell'ambito di un progetto di studio complessivo della diplomazia greca di età classica ed ellenistica portato avanti presso la Scuola Normale Superiore, che prevede anche la realizzazione di una prosopografia online a libero accesso di tutti gli inviati conosciuti nel mondo greco in età ellenistica. L'approccio che si intende seguire include appunto tutte le categorie di inviati; per questo aspetto cf. anche *infra* e nota 12.

⁴ Su questo passaggio di Aristotele cf. il commento di M. Canevaro in Bertelli – Moggi 2014, 320–328.

pubblico, non sono da considerarsi dei veri e propri magistrati⁵. Ciò che definisce questi ultimi non risiede propriamente né nelle modalità di nomina e neppure nel campo in cui esercitano il loro mandato, quanto nelle prerogative e nell'autorità che detengono.

Va ribadito che la riflessione aristotelica non esprime un'opinione condivisa al tempo, né riflette necessariamente la prassi. Al contrario, come sottolinea Aristotele stesso, essa prende posizione all'interno di un dibattito contemporaneo ancora aperto sulla natura e la specificità delle *archai*⁶. Di questa discussione abbiamo traccia nell'oratoria, in Eschine e Demostene, dai cui passi traspare l'interesse specifico per una questione che aveva ripercussioni concrete sulla gestione e l'esito dei processi. Eschine, nella *Contro Ctesifonte*, pone con chiarezza i termini del dibattito: «Formuleranno, o Ateniesi, un'argomentazione diversa, opposta a quella appena espressa. (Diranno) che il ruolo svolto da uno eletto in base a un decreto non costituisce una magistratura, ma una sorta di sovrintendenza e di servizio; (affermeranno) che sono invece magistrature quelle che i tesmoteti attribuiscono per sorteggio nel Teseio e quelle che il popolo vota nelle assemblee indette a questo scopo: strateghi, ipparchi e le magistrature che seguono queste, mentre tutte le altre sono uffici assegnati per decreto» (3.13: λέξουσι δέ, ὧ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἕτερόν τινα λόγον ὑπεναντίον τῷ ἀρτίως εἰρημένῳ, ὡς ἄρα, ὅσα τις αἰρετὸς ὄν πράττει κατὰ ψήφισμα, οὐκ ἔστι ταῦτα ἀρχή, ἀλλ' ἐπιμέλειά τις καὶ διακονία· ἀρχὰς δὲ φήσουσιν ἐκείνας εἶναι ἃς οἱ θεσμοθέται ἀποκληροῦσιν ἐν τῷ Θησείῳ, κάκεινας ἃς ὁ δῆμος χειροτονεῖ ἐν ἀρχαιρεσίαις, στρατηγούς καὶ ἱπάρχους καὶ τὰς μετὰ τούτων ἀρχὰς, τὰ δ' ἄλλα πάντα πραγματείας προστεταγμένας κατὰ ψήφισμα). Per sostenere la sua posizione (opposta a quella degli avversari), Eschine ricorda l'esistenza di una legge finalizzata, a suo dire, proprio a eliminare discorsi pretestuosi su cosa fosse una magistratura e cosa no: «Io citerò contro le loro argomentazioni una vostra legge, che voi avete stabilito per eliminare tali discorsi pretestuosi, nella quale è esplicitamente scritto «le magistrature elettive», comprendendole tutte in un unico termine e dicendo che sono magistrature tutte quelle che il popolo assegna per votazione, [...]» (3.14: ἐγὼ δὲ πρὸς τοὺς λόγους τοὺς τούτων νόμον ὑμέτερον παρέξομαι, ὃν ὑμεῖς ἐνομοθετήσατε λύσειν ἡγούμενοι τὰς τοιαύτας προφάσεις, ἐν ᾧ διαρρήδη γέγραπται, «τὰς χειροτονητάς», φησίν, «ἀρχὰς», ἀπάσας ἐνὶ περιλαβῶν ὀνόματι, καὶ προσειπῶν ἀρχὰς ἀπάσας εἶναι ἃς ὁ

⁵ Aristotele menziona oltre agli ambasciatori anche gli araldi (κήρυκες). È plausibile che si faccia qui riferimento a agli araldi cittadini, a coloro che in varie fasi della vita della *polis* erano incaricati degli annunci, in assemblea o altrove, convocavano e scioglievano l'assemblea, leggevano documenti e iscrizioni (cf. Aeschin. 1.48; Aristoph. *Ach.* 42 sgg.) liste di debitori, di eredità e di ereditiere, al servizio di uno specifico magistrato o del Consiglio (cf. Canevaro in Bertelli – Moggi 2014, 326–327). In realtà il termine può indicare anche una figura che opera all'estero, che porta notizie, informazioni, ordini al di fuori della propria città. Non possiamo escludere che qui il riferimento sia più generale.

⁶ Arist. *Pol.* 4 1299a 29–30.

δημος χειροτονει, [...]). E nell'orazione sui *Misfatti dell'ambasceria* ricorda come gli ambasciatori fossero di norma eletti dall'assemblea su proposta della *bule* (Aesch. 2.19).

Esisteva quindi in Atene una posizione, giuridicamente valida, perché fondata su una legge civica, che considerava magistrati tutti coloro che fossero eletti dall'assemblea per ricoprire un incarico pubblico. La definizione includeva dunque anche coloro che venivano designati per una durata di tempo limitata e per svolgere compiti specifici, come accadeva per gli inviati cittadini⁷. Vedremo più avanti come vi fossero obblighi di legge che accomunavano gli inviati alle *archai* 'vere e proprie', in particolare l'obbligo di sottostare alla *dokimasia* e alle *euthynai* (§ 5).

3. La riflessione teorica sugli inviati pubblici: le *Leggi* di Platone

a) I presupposti della norma di legge

Possiamo dunque essere ragionevolmente certi che per gli inviati valesse quanto accadeva per le altre magistrature o per gli altri incarichi pubblici: ogni città disponeva di una serie di leggi che definiva in dettaglio chi poteva accedervi, con quali modalità dovesse essere selezionato e come dovesse rispondere pubblicamente del suo operato. Abbiamo già ricordato la legge relativa alle magistrature menzionata da Eschine⁸, ma una conferma ben più articolata dell'interesse che la riflessione politica e filosofica riservava ai temi della diplomazia e in particolare alla figura dell'inviato pubblico viene dal XII libro delle *Leggi* di Platone, in particolare 941a–b 1 e 949e 2–953e 4. Si tratta di passi noti alla critica, che li ha utilizzati sporadicamente per ricostruire singole norme relative all'inviato e alla sua attività. È interessante compiere qui un'operazione diversa e guardare alla riflessione platonica nel suo insieme. Da essa ricaviamo un'idea più generale sulla prospettiva con la quale il legislatore antico affrontava il tema dell'azione diplomatica, sugli elementi sui quali poteva ritenere opportuno intervenire per regolamentarla e sui principi in base ai quali lo faceva.

Il primo punto che emerge dal passo platonico mette nitidamente in chiaro i presupposti, tanto ovvi quanto fondamentali, per la costruzione della norma di legge.

Il primo è che per il filosofo/legislatore la questione degli inviati e del loro operare si pone nell'ambito di un tema molto più ampio e complesso, che è quello del contatto con l'esterno e dei suoi effetti sulla *polis*. Una volta stabilito che non solo il contatto con altre comunità è inevitabile, ma che deve essere accompagnato

⁷ Interessante rilevare che in Platone la discussione riguarda anche il giudice, che è definito οὐκ ἄρχων (6 767a 5–9), anche se poi si ammette che, nei fatti, lo diventa e, nota il filosofo, non un magistrato di second'ordine, dal momento che ha il potere di giudicare le cause (cf. 876c, con riferimento alla *dokimasia* dei giudici stessi). Aristotele (*Pol.* 5 1275a 22–34) conia per giudici e per i partecipanti all'assemblea la definizione di «cariche senza vincoli temporali» (ἀόριστος ἀρχή).

⁸ Le poche iscrizioni che conservano leggi relative a specifiche magistrature sono raccolte da Canevaro in Bertelli – Moggi 2014, 320–321.

da una buona reputazione (fondata sulla virtù), diventa necessario definire e quindi governare questo processo (949e 3–950d 6).

Il secondo presupposto è la definizione dei modi in cui tale contatto avviene, che sono necessariamente due: i viaggi dei cittadini verso altre città e regioni e l'accoglienza dello straniero che giunge in città (12 949e 4–6: *περὶ ἀποδημίας ἑαυτῶν ἕξω τῆς χώρας καὶ ξένων ὑποδοχῆς ἄλλοθεν ἀνάγκη βεβουλευῆσθαι τί χρὴ δρᾶν*). Al legislatore spetta il compito di offrire le deliberazioni migliori per entrambe le situazioni (cf. nuovamente 12 951d 4–6: *ὁδε οὖν χρὴ ποιεῖν περὶ ἀποδημίας εἰς ἄλλας χώρας καὶ τόπους καὶ περὶ ὑποδοχῆς ξένων*).

Il terzo presupposto riguarda l'ottica con cui il legislatore deve osservare questo processo, dalla quale dipenderà poi il contenuto della norma. Nel caso specifico la sua attenzione deve volgersi al problema generale della «mescolanza di città con le città» che «per natura mischia costumi di ogni tipo, dal momento che gli stranieri introducono l'uno all'altro innovazioni» (949e 7–950a 1: *πέφυκεν δὲ ἡ πόλεων ἐπιμειξία πόλεις ἥθη κεραυνῦναι παντοδαπά, καινοτομίας ἀλλήλοις ἐμποιούντων ξένων ξένοισι*). Sono precisamente questa mescolanza e questo scambio che il legislatore deve governare in maniera accurata, nella consapevolezza che i suoi effetti non sono per tutte le città gli stessi. Per le città mal governate scambi e mescolanza non rappresentano un problema perché non potranno corrompere una costituzione già di per sé non ottimale. Molto diverso è il discorso per una città ben governata, dove il contatto può produrre un deterioramento delle buone leggi. Persino in questo caso, tuttavia, tale mescolanza può trasformarsi in una preziosa opportunità. Su questo aspetto torneremo più avanti.

b) L'oggetto della norma

La riflessione di Platone si addentra quindi progressivamente nell'analisi, individuando e chiarendo quali sono gli aspetti critici che si presentano nel caso di viaggi dei propri cittadini. Riferendosi alle città mal governate fa dire all'ateniese Clinia che «non fa nessuna differenza mescolarsi accogliendo tra loro stranieri e recandosi essi stessi nelle altre città, quando uno desidera andare all'estero, non importa dove e quando, sia egli giovane o vecchio» (950a 3–7: *ταῖς δὲ πλείσταις πόλεσιν, ἅτε οὐδαμῶς εὐνομούμενοις, οὐδὲν διαφέρει φύρεσθαι δεχομένους τε αὐτοῖς ξένους καὶ αὐτοὺς εἰς τὰς ἄλλας ἐπικωμάζοντας πόλεις, ὅταν ἐπιθυμήσῃ τις ἀποδημίας ὀρηοῦν καὶ ὀπότε, εἴτε νέος εἴτε καὶ πρεσβύτερος ὢν*). Nella seconda parte della frase sono delineati chiaramente i tre punti sui quali il legislatore è chiamato a intervenire per proteggere la comunità. Si tratta delle destinazioni dei viaggi, delle occasioni per le quali si va all'estero e dell'età a cui sia concesso farlo. L'indicazione è programmatica perché poco dopo Platone prenderà in esame esattamente questi punti.

La norma che regolamenta i viaggi all'estero è così formulata: «Prima di tutto sarà vietato uscire dalla frontiera per un viaggio all'esterno in qualsiasi luogo e modo a chi è più giovane di quarant'anni, e inoltre a nessuno sia lecito farlo

privatamente, mentre sia lecito farlo in veste pubblica per gli araldi, per le ambascerie e ad alcuni viaggiatori d'ispezione» (12 950d 6–8: *πρῶτον μὲν νεωτέρῳ ἐτῶν τετταράκοντα μὴ ἐξέστω ἀποδημῆσαι μηδαμῆ μηδαμῶς, ἔτι τε ἰδίᾳ μηδενί, δημοσίᾳ δ' ἔστω κήρυξιν ἢ πρεσβείαις ἢ καὶ τισι θεωροῖς*).

Per comprendere l'affermazione è opportuno ricordare che per il filosofo la città ideale non dovrà esercitare il commercio ma vivere solo di attività agricole (12 949e 3–5); non esiste dunque l'ipotesi che il cittadino possa muoversi per scambi e traffici di natura economica. Gli unici movimenti consentiti sono due: quelli di natura militare, che Platone menziona subito dopo, e quelli per incarico pubblico, che ha definito prima *δημοσίᾳ* e che poco oltre, parlandone in relazione alle missioni militari, chiamerà *ἐκδημία πολιτικά*. Le regole stabilite in questa sezione si riferiscono dunque solamente a quest'ultima categoria di viaggi all'estero.

Al netto dell'indicazione sull'età, per molti aspetti attesa e valorizzata ampiamente dalla critica⁹, è interessante soffermarsi sulle tipologie di inviati e di missioni che sono raccolti sotto l'ampia definizione di incarico pubblico o viaggio per questioni inerenti la *polis*. Le categorie sono tre.

La prima è la missione compiuta dall'araldo (*κῆρυξ*), la figura che riceve, nel quadro delle attività diplomatiche, l'incarico relativamente più semplice, dal momento che il suo compito si limita alla trasmissione di un messaggio (o di un annuncio) e all'attesa di una eventuale risposta.

Subito dopo, con uno scarto linguistico, troviamo menzionata non la figura diplomatica, ma la classe generica delle «ambascerie» (*πρεσβεῖαι*). Sotto questo termine onnicomprensivo¹⁰ si raccolgono tutte le possibili missioni pubbliche, incluse quelle che vengono ricordate in dettaglio subito dopo e che hanno un carattere più marcatamente sacrale: l'invio di delegazioni che partecipino ai sacrifici e alle gare in occasione delle grandi celebrazioni panelleniche (pitiche, olimpiche, istmiche e nemee)¹¹. Le delegazioni inviate a questo scopo dovranno essere folte e composte dagli individui migliori, in modo che arrechino buona fama alla città in occasione di tali riunioni.

La forma scelta da Platone per indicare l'attività diplomatica della *polis* è indicativa di un dato apparentemente ovvio ma spesso non adeguatamente messo a frutto negli studi sulle relazioni internazionali. La missione diplomatica compiuta per incarico pubblico può svolgersi per le ragioni più diverse e coprire, anche simultaneamente, ambiti squisitamente politici, religiosi, economici. La legge antica non fa differenza sulla base dei contenuti della missione, ma norma inclusivamente

⁹ Per una sintesi efficace cf. Piccirilli 2002, 28–31.

¹⁰ Si può osservare che il termine *πρεσβεῖα* è lo stesso impiegato nelle iscrizioni attiche almeno fino ai primi decenni del IV sec. per indicare le delegazioni straniere (cf. e.g. *IG I³* 11, 40, 61, 63, 89, 101, 105, 127, etc.); solo dopo si passerà al riferimento diretto ai *presbeis*, un uso che troviamo poi comune e generalizzato.

¹¹ Anche queste missioni hanno necessariamente carattere pubblico nella definizione platonica.

ogni tipo di incarico. Di conseguenza, l'approccio corretto per indagare l'inviato antico in tutti i suoi aspetti è quello che tiene conto di ogni possibile incarico di missione¹².

La terza tipologia di missioni pubbliche prese in esame da Platone individua una figura nuova, non ufficialmente presente nelle consuete tipologie di inviati attestati presso le città greche¹³. Si tratta di quelli che potremmo definire «gli osservatori» (θεωροί). Platone aveva già individuato il rischio di corruzione implicito in ogni contatto con l'esterno e riferendosi alle delegazioni inviate all'estero aveva scritto: «al ritorno in patria insegneranno ai giovani che tutte le norme relative alla costituzione sono inferiori alla nostra» (12 951a 2–3: ἐλθόντες δὲ οἴκαδε διδάξουσι τοὺς νέους ὅτι δεύτερα τὰ τῶν ἄλλων ἐστὶ νόμιμα τὰ περὶ τὰς πολιτείας). Nel compiere la sua missione all'estero l'inviato viene a contatto con l'assetto istituzionale (ma anche culturale e sociale) della comunità che lo riceve ed è naturalmente portato a osservare e a fare le sue valutazioni. Ed è inevitabile che, una volta rientrato in patria, le trasmetta ai suoi concittadini. Nell'ottica del filosofo la città ideale è già dotata delle istituzioni migliori e dunque il confronto non potrà che essere a suo vantaggio, ma in questo processo potrebbero emergere elementi utili anche alla città migliore. Non si tratta dunque solo di prevenire l'infiltrazione di elementi negativi, ma di individuare, acquisire e mettere a frutto eventuali esempi positivi. L'individuazione di tali elementi non è solo passiva, in occasione di normali missioni diplomatiche, ma si configura ora come scopo di un'iniziativa apposta e mirata, perché la ricerca e la conoscenza delle leggi e dei costumi migliori è garanzia e condizione indispensabile affinché il proprio stato e le proprie leggi permangano in una condizione ottimale.

L'ideazione di un'inedita tipologia di inviato per la città di Magnesia risponde al chiaro intento di controllare e governare al meglio anche questo aspetto delle interazioni con l'esterno, tanto delicato quanto percepito come essenziale. Le caratteristiche dei *theoroi* sono disegnate con cura, perché dovrà trattarsi di persone incorruttibili e in grado di condurre bene tale ricerca. E con altrettanta cura saranno stabilite le procedure sia di scelta che di resoconto al ritorno dall'incarico. Ci torneremo più avanti (paragrafo 4).

L'intuizione platonica di creare questa inedita tipologia di inviato e tutte le considerazioni che ad essa si associano sono di uno straordinario interesse, per almeno due ragioni. Esse offrono una prima riflessione teorica sul ruolo

¹² È la prospettiva adottata da Poland 1885 e Kienast 1973, che tende però a quasi a scomparire nelle pubblicazioni più recenti a partire da Mosley 1973, il cui sguardo si concentra sulle missioni dal carattere più propriamente politico.

¹³ Uno scoliasta a Elio Aristide 172 offre per gli ἀγαθοεργοί spartani (menzionati da Hdt. 1.67) una definizione che li accomuna ai *theoroi* platonici (ἀγαθοεργοί δὲ καλοῦνται παρὰ Λακεδαιμονίους πέντε τῶν ἰππέων, οἵτινες ἐξήρχοντο τοῦ βαθμοῦ, καὶ ἐσχόλαζον ἐπὶ γνώσει τῶν παρ' ἑτέροις νομίμων ἀγαθῶν); cf. tuttavia le riserve di Russel 1999, 118 nota 41.

dell'inviato pubblico nel processo di osmosi culturale fra le diverse città greche. In secondo luogo, e più nello specifico, lo sguardo di Platone è rivolto al tema delle leggi cittadine e al loro processo di conservazione e di miglioramento e in questo contesto si delinea il ruolo specifico dell'inviato come potenziale 'proponente' di leggi, sulla base della sua esperienza di viaggiatore.

La figura del *theoros* nel progetto platonico è quella di un viaggiatore che si muove su mandato pubblico con la missione di osservare le leggi delle altre comunità e di riferire in patria. Non siamo a conoscenza di un corrispettivo storico di questa tipologia di inviato, ma nella realtà della *polis* conosciamo figure che possono avere ricoperto concretamente questo ruolo, sia pure a partire da un mandato diverso. Si tratta dei giudici stranieri, una tipologia di inviato che per lungo tempo si è ritenuto fosse nata agli albori dell'età ellenistica¹⁴, ma che oggi sappiamo con certezza essere già impiegata in piena età classica, come testimonia un documento da Olimpia recentemente pubblicato e databile alla prima metà del V sec.¹⁵

La prerogativa dei giudici stranieri era quella di recarsi in una città per risolvere una situazione processuale congestionata, a cui, per le più varie ragioni, i tribunali locali non erano temporaneamente in grado di fare fronte. La celebrazione dei processi avveniva secondo il codice di legge in vigore nella città che aveva richiesto l'intervento. Fin dal suo pionieristico articolo del 1973, Louis Robert sottolineava come questa pratica fosse destinata a favorire un confronto più puntuale fra i diversi sistemi legislativi e, contestualmente, a stimolare la nascita di una classe di persone 'esperte' nel settore. Questi individui, che avevano operato all'estero disponendo di potere e responsabilità, avrebbero condiviso in patria la loro esperienza e le loro riflessioni, generando, come effetto a lungo termine, un uniformarsi del diritto¹⁶. Le conclusioni sono probabilmente più applicabili all'età ellenistica, quando il fenomeno, documentato quasi esclusivamente dalle iscrizioni, si intensifica. Ma non possiamo escludere che anche questa pratica avesse influito sulla riflessione di Platone, che elabora un presupposto teorico esattamente sul tema del confronto fra le norme di diritto civico e della sua utilità – potremmo dire imprescindibilità – perché un buon codice di leggi si conservi tale nel tempo¹⁷.

¹⁴ Su queste figure cf. Robert 1973; gli studi di Crowther dal 1992 al 1999, 2006a, 2006b, 2007; Gauthier 1993 e 1994; Hamon 1999 e 2012; Scafuro 2014; Magnosto 2016.

¹⁵ Cf. Hallof 2021, Minon 2021; l'ipotesi dell'impiego di giudici stranieri già nell'ambito della seconda lega delio-attica era formulata da Dreher 1995, 259–264; il ricorso a mediatori esterni per la soluzione di tensioni interne a Mileto è documentato da Hdt. 3.28 per una data precedente la rivolta ionica.

¹⁶ Robert 1973, 778 (= *OMS* V, 150).

¹⁷ La conoscenza di codici di legge diversi dal proprio è concretamente documentata dalla prima lettera di Antigono a Teo sul sinecismo con Lebedo. Nel testo il re approva la decisione congiunta delle due *poleis* di utilizzare le leggi di Cos come leggi temporanee della nuova *polis* (un anno), fino a quando non fosse pronto il *corpus* appositamente elaborato dai *nomographoi* (Welles, *RC* 3 ll. 55 sgg.; cf. Bencivenni 2003, 169–201).

4. Le norme sugli inviati nelle Leggi di Platone (e in Enea Tattico)

a) Il controllo della polis sui propri inviati

Sulla base dei presupposti teorici che abbiamo osservato, Platone elabora una serie di disposizioni che regolano nel concreto lo scambio diplomatico con le comunità esterne. In questo paragrafo vedremo nel dettaglio su quali punti il legislatore si sofferma, così da poter poi attuare un confronto con le norme di cui troviamo traccia nella documentazione letteraria ed epigrafica relativa alle *poleis* greche. Li esamineremo nella consapevolezza che la riflessione platonica non ha, per sua stessa dichiarazione¹⁸, la pretesa di essere esaustiva e che rimangono dunque delle zone di indeterminazione.

Un primo elemento che rientra nelle disposizioni di legge sono le caratteristiche richieste a coloro che saranno scelti come inviati e che appaiono diverse per gli araldi e gli ambasciatori rispetto ai *theoroi*. Tali caratteristiche riguardano in particolare l'età minima, l'aspetto fisico e la caratura morale con l'annessa reputazione.

Il requisito dell'età appare inferiore per i primi – quarant'anni – rispetto ai secondi, a cui ne sono richiesti almeno cinquanta¹⁹. Inoltre per i primi non viene fissato un limite massimo di età per ricoprire l'incarico, mentre per i secondi tale limite è stabilito a sessant'anni. La decisione è evidentemente connessa alla particolare delicatezza del compito affidato ai *theoroi*, la cui missione avrebbe avuto ripercussioni dirette sul sistema di leggi della *polis*. Non a caso si tratta dello stesso requisito necessario per ricoprire la carica di *nomophylax* (6 755a). L'età minima più avanzata è funzionale a garantire che l'inviato abbia sviluppato quelle caratteristiche di maturità ed esperienza che sono richieste per l'incarico e su cui torneremo subito. Il limite superiore fissato a sessant'anni pone invece qualche interrogativo. Farebbe infatti pensare alla volontà di escludere una fase della vita considerata in generale meno adatta all'impegno politico in tutte le sue forme²⁰, ma si osserva poi che Platone fissa a settant'anni lo stesso limite superiore per i *nomophylakes*. È dunque possibile che vi si assommassero anche considerazioni legate alla condizione fisica necessaria per i viaggi.

Per quanto riguarda l'attenzione alle caratteristiche fisiche e morali, Platone vi si sofferma solo in relazione alle delegazioni che verranno mandate ai grandi eventi religiosi panellenici e, ancora una volta, ai *theoroi*. In entrambi i casi i requisiti sono calibrati sulla base dello scopo della missione. Per le delegazioni destinate alle feste panelleniche si specifica che «andrà inviato, per quanto possibile, un numero alto di cittadini, i più belli e i migliori perché devono essere tali da creare un'ottima reputazione alla città durante le riunioni religiose e preparino una gloria almeno pari a quella che la città guadagnerà in guerra» (12 950e 2–951a 2 Πυθώδε τῶ

¹⁸ Cf. Plat. *Leg.* 6 768b 6–8.

¹⁹ Il limite è lo stesso fissato per i *nomophylakes* (6 755a 5–6) e per gli *euthynoi* (12 946a 2–3).

²⁰ Cf. ad es. Ar. *Pol.* 3 1275a 8–19 in cui i cittadini anziani sono definiti cittadini sfioriti e ormai incompleti, un passo da leggere alla luce di *Rh.* 2.13 e delle osservazioni di Fröhlich 2016.

Ἀπόλλωνι καὶ εἰς Ὀλυμπίαν τῷ Διὶ καὶ εἰς Νεμέαν καὶ εἰς Ἴσθμόν χρῆ πέμπειν κοινωνοῦντας θυσιῶν τε καὶ ἀγῶνων τούτοις τοῖς θεοῖς, πέμπειν δὲ εἰς δύναμιν ὅτι πλείστους ἅμα καὶ καλλίστους τε καὶ ἀρίστους, οἵτινες εὐδόκιμον τὴν πόλιν ἐν ἱεραῖς τε καὶ εἰρηνικαῖς συνουσίαις ποιήσουσι δοκεῖν, τοῖς περὶ τὸν πόλεμον ἀντίστροφον ἀποδιδόντες δόξης παρασκευήν). In questa occasione lo scopo della delegazione è fornire all'esterno una precisa immagine della *polis*, il criterio di scelta sarà dunque estetico, legato alla bella presenza, ma anche morale, legato alla condotta che i delegati dovranno tenere in pubblico. E il numero degli inviati dovrà essere alto, perché dimostri che quello è lo standard dei cittadini di cui la *polis* dispone. In un passo precedente (12 947a 1–4) Platone aveva stabilito che queste delegazioni fossero guidate da cittadini scelti fra i revisori (εὔθουνοι), magistrati «straordinari per ogni tipo di virtù» (12 945e 2–3), la cui presenza e il cui ruolo indicano chiaramente la caratura di queste missioni.

Per i *theoroi* il criterio individuato riguarda invece da un lato l'incorruttibilità (12 951c ἀδιάφθατος), dall'altro le conoscenze e l'esperienza maturati nell'impegno pubblico, sia in tempo di pace che nelle azioni militari, che devono essersi tradotti in un alto prestigio (12 951d: ἔτι δὲ τῶν εὐδοκίμων τά τε ἄλλα καὶ εἰς τὸν πόλεμον ἔστω γεγενημένος, «si sia segnalato fra gli uomini illustri nelle altre faccende e anche in quelle di guerra»). Si tratta dei presupposti necessari perché gli inviati siano in grado di condurre bene la ricerca (12 951c), confermando, attraverso il confronto con l'esterno, le buone leggi già vigenti in patria o integrandole qualora individuassero delle carenze.

A fronte di queste indicazioni si pone il problema – molto discusso anche in relazione all'inviato civico nella sua realtà storica (cf. § 5a) – dell'esistenza di una forma di verifica preliminare degli ambasciatori. La questione si lega, ancora una volta, alla definizione istituzionale del ruolo dell'inviato. Sappiamo che per Platone tutte le *archai* erano sottoposte a verifica²¹, ma nessuna tipologia di ambasciatori (neppure i *theoroi*) viene menzionata nella sezione delle *Leggi* in cui si descrivono le istituzioni e le magistrature di Magnesia (6 751a–768e 3)²². Analogamente, a differenza di quanto accade per le magistrature e per i giudici, nelle *Leggi* non si parla mai di un esame preliminare (δοκιμασία) in riferimento agli inviati. Possiamo immaginare che, nel momento in cui si stabiliscono determinati requisiti per poter ricoprire i diversi incarichi, una verifica del loro possesso da parte dei candidati alle missioni fosse prevista e data per scontata. Al controllo sull'età, si doveva

²¹ Plat. *Leg.* 6 754d 1–2; più in generale sul profilo civile e morale richiesto a coloro che si avviavano a ricoprire cariche pubbliche e alla loro famiglia, dall'infanzia al momento dell'elezione, cf. Plat. *Leg.* 6 751c 5–8.

²² Un utilissimo prospetto è offerto da Reid 2020, che esprime riserve sulla natura di *archai* dei *theoroi*, pur includendoli nel suo esame delle magistrature civiche. Da osservare, in relazione al dibattito antico e moderno cui abbiamo fatto cenno sopra, che Reid include sotto la dicitura 'ambassadors' i soli *theoroi*, mentre non vi sono accenni a *kerukes* e *presbeutai*.

aggiungere un esame più accurato per i *theoroi*, alla luce dei criteri indicati in precedenza: la fama di incorruttibilità ma anche una reputazione di eccellenza sotto il profilo pubblico, civile e militare. Per questi ultimi è possibile – ma restiamo nel campo delle pure ipotesi, e per di più nel quadro di una costruzione ideale – che il compito spettasse agli stessi *nomophylakes*, dei quali si dice che dovevano fornire l'autorizzazione per il viaggio (12 951a 4–5: θεωροὺς δὲ ἄλλους ἐκπέμπειν χρεὼν τοιούσδε τινὰς τοὺς νομοφύλακας παρεμένους).

A queste osservazioni di Platone possiamo aggiungere una nota di carattere molto pratico che troviamo nel trattato di Enea Tattico in relazione ai viaggi all'estero di cittadini e ambasciatori. Il contesto è quello della città assediata e delle precauzioni da prendere in una situazione particolarmente delicata, ma riflette certamente una preoccupazione più generale. L'autore prescrive che nessuno, né cittadino né meteco lasci la città senza un documento di riconoscimento (ἄνευ συμβόλου)²³. Il timore è evidentemente quello di uno scambio di identità che consenta l'infiltrazione di nemici all'interno della *polis*. La precauzione che Enea Tattico suggerisce riguardava certamente anche gli inviati pubblici.

Come ben attestato per la prassi civica (cf. § 5), anche per la *polis* platonica un secondo momento di verifica (*euthynai*) per chi aveva ricoperto un incarico pubblico si presentava al compimento del medesimo (6 761e 5–6)²⁴. In relazione agli inviati su mandato civico, gli unici ai quali Platone dedica attenzione sono i *theoroi* al rientro dal loro viaggio di ispezione (952b 5–d 4). Essi dovranno presentarsi immediatamente al Consiglio dei custodi delle leggi e riferire le loro impressioni; i consiglieri valuteranno l'effetto del viaggio sul *theoros* e lo compenseranno con onori – da estendere anche a dopo la morte – se è tornato migliore di quando è partito. Qualora apparisse invece corrotto, verrebbe condannato a una vita ritirata, lontano da tutti, e sarebbe passibile di pena di morte se decidesse di interferire in questioni di legge o di educazione. Si tratta di una verifica in cui prevale il controllo sulle qualità morali dell'inviato e il cui esito, se negativo, porta di fatto a un allontanamento dalla società politica e civile.

Non vi sono viceversa riferimenti ai rendiconti di araldi e ambasciatori, ma il libro XII delle *Leggi* si apre con le disposizioni che riguardano possibili reati connessi con il ruolo di inviato o di araldo. L'elenco è dettagliato e puntuale e include tre violazioni molto precise: il compiere una falsa ambasceria fingendosi ambasciatore o araldo; il non trasmettere i veri messaggi per i quali uno è stato inviato, o il non trasmettere al proprio rientro le autentiche risposte restituite da

²³ Aen. Tact. 10.8; cf. Lefèvre 2004.

²⁴ La procedura di nomina dei revisori (εὐθυνοί) e di attuazione del rendiconto è poi descritta in 12 945b 3–948b 2. Per l'analisi della sequenza cf. Fröhlich 2004, 26–32, che sottolinea l'ampio spazio dedicato alla legislazione relativa agli *euthynoi* e in particolare alla loro nomina, così come il carattere 'morale' più che contabile che il filosofo attribuisce a questa verifica delle magistrature (p. 30).

amici o nemici presso i quali uno è stato inviato²⁵. Troviamo qui, oltre a una delle prime menzioni del verbo *παραπρεσβεύω*, una riflessione compiuta, che identifica gli aspetti più specifici e qualificanti del ruolo diplomatico – la legittimità della missione, la fedeltà ai termini del mandato, l’attendibilità nel riferire le risposte ottenute –, quelli in relazione ai quali può essere definita e formalizzata una precisa responsabilità in campo giuridico. Una definizione che troverà eco in quella più famosa e assai più valorizzata che Demostene formula nell’orazione *Sulla falsa ambasceria*, su cui torneremo (§ 5b).

Altrettanto incisiva è la riflessione che accompagna l’elenco e spiega l’origine del reato. Si tratta di violazioni che vanno contro l’essenza stessa dell’incarico. La loro radice è individuata nella trasgressione a precisi ordini divini – ricondotti alle divinità di Hermes e Zeus, tradizionalmente associate agli ambasciatori –, a quello che potremmo definire un codice deontologico, che impegna l’inviato davanti alla divinità e, di riflesso, alla comunità. Su questa base legale si intenteranno cause contro di loro e si stabiliranno le pene da infliggere qualora siano ritenuti colpevoli. L’analisi dei casi documentati, come hanno messo in evidenza gli studi di Mosley e Kienast, mostrano che vi erano altri reati di cui un inviato poteva macchiarsi durante la missione e che appaiono in generale connessi all’attività politica, come la corruzione (cf. § 5b). Platone offre qui un’analisi puntuale e mirata che rispecchia lo sguardo del legislatore in relazione allo specifico ambito da regolamentare.

b) Il controllo della polis sugli inviati esterni

Oltre a elaborare leggi destinate a regolare l’attività degli inviati della propria *polis*, il legislatore, come annunciato, deve occuparsi dell’accoglienza di coloro che arrivano dall’esterno (12 952d 5–953e 4). Le tipologie di inviati presi in considerazione sono due. La prima abbraccia tutti gli inviati che si presentino in città per una questione di carattere pubblico (τὸν κατὰ τι δημόσιον ἐξ ἄλλης χώρας ἀφιγμένον). A costoro deve essere riservata un’accoglienza a spese dello stato (12 953b 5–7: ξένον ὑποδέχεσθαι χρῆ δημοσίᾳ) e li riceverà solo un numero ristretto di persone. Strateghi, ipparchi e tassiarchi prenderanno in carico le loro richieste mentre i

²⁵ 12 941a–b 1: ἐὰν ὡς πρεσβευτῆς τις ἢ κῆρυξ καταψευδόμενος τῆς πόλεως παραπρεσβεύηται πρὸς τινα πόλιν, ἢ πεμπόμενος μὴ τὰς οὐσας πρεσβείας ἐφ’ αἷς πέμπεται ἀπαγγέλλῃ, ἢ πάλιν αὖ παρὰ τῶν πολεμίων ἢ καὶ φίλων μὴ τὰ παρ’ ἐκείνων ὀρθῶς ἀποπρεσβεύσας γένηται φανερὸς ἢ κηρυκεύσας, γραφαὶ κατὰ τούτων ἔστων ὡς Ἑρμοῦ καὶ Διὸς ἀγγελίας καὶ ἐπιτάξεις παρὰ νόμον ἀσεβησάντων, τίμημα δὲ ὅτι χρῆ [941b] πάσχειν ἢ ἀποτίνειν, ἐὰν ὄφλη. «Qualora uno, fingendosi ambasciatore o messo della città, compia disonesta ambasceria in un’altra città, o, essendo inviato non riferisca le reali ambasciate per le quali viene mandato, o ancora non risulti riferire da parte dei nemici o anche di amici correttamente come ambasciatore o come araldo i loro messaggi, siano intentate azioni penali contro costoro, per aver violato empiramente contro la legge le ambasciate e gli ordini di Hermes e di Zeus e si stabilisca la pena che deve subire o pagare qualora sia riconosciuto colpevole».

pritani e colui presso il quale gli stranieri abbiano preso alloggio, si occuperanno di loro e delle loro esigenze durante la permanenza in città (12 953b 7–c 2: ὄν στρατηγοῖς τε καὶ ἱππάρχοις καὶ ταξιάρχοις ὑποδεκτέον ἔστιν μόνοις, τὴν τ' ἐπιμέλειαν τῶν τοιούτων μετὰ τῶν πρυτάνεων ποιητέον ἐκείνῳ παρ' ὅτῳ τις ἂν αὐτῶν τὴν κατάλυσιν ξενωθεὶς ποιήσῃται μόνοῳ). Questa affermazione completa quanto già detto in precedenza in merito ai compiti dei pritani, «guardie pronte, a turno, a incontrare chi viene da qualche altro luogo o dalla città stessa, sia che voglia portare una notizia, sia che voglia sapere qualcuna delle informazioni che conviene a una città dare in risposta ad altre città, e se è la città stessa a chiedere informazioni ad altre, è necessario renderli guardie pronte a ricevere le risposte²⁶».

La norma platonica si configura in questo caso come un chiaro correttivo a quanto abitualmente accadeva nella vita pubblica, dove, al contrario, gli inviati cercavano il contatto diretto con le figure di spicco della politica locale, intrattenendo con loro relazioni personali e svolgendo anche informalmente la loro azione diplomatica²⁷. I rischi di questa prassi, che poteva influire in maniera determinante sull'esito delle missioni e, nei casi estremi, giungere a minare gli equilibri interni di una città, sono percepiti negli stessi anni anche da Enea Tattico, che esorta a sorvegliare strettamente le delegazioni straniere. Non arriva a vietare loro il libero movimento in città, ma esorta a porre costantemente al loro fianco gli uomini più fidati della comunità, che li sorvegliano per tutta la durata del soggiorno²⁸.

La seconda categoria di inviati – estremamente rara per ammissione dello stesso Platone – include eventuali ispettori che siano il corrispettivo dei *theoroi* di Magnesia. Su costoro è previsto un controllo preliminare dell'età – devono avere almeno cinquant'anni –, ma poi avranno facoltà di presentarsi liberamente alle porte «dei ricchi e dei saggi» e di essere ospitati presso il funzionario che si occupa di tutta l'educazione o presso uno dei cittadini più virtuosi della città, e, una volta ultimata la loro missione, ripartiranno onorati con onori convenienti²⁹.

²⁶ 6 758b 7–c 5: ἔν ἐφ' ἐνὶ παρέχειν αὐτοὺς φύλακας ἰόντι τέ τινί ποθεν ἄλλοθεν εἴτε καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς πόλεως ἐτοίμως ἐπιτυχεῖν, ἅντε ἀγγέλλειν βούληται τις ἐάν τ' αὐτῷ πυνθάνεσθαι τι τῶν ὧν προσήκει πόλει πρὸς πόλεις ἄλλας ἀποκρίνεσθαι τε, καὶ ἐρωτήσασαν ἑτέρας, ἀποδέξασθαι τὰς ἀποκρίσεις.

²⁷ Cf. Feysel 2009, 210 e note 201 e 202.

²⁸ Aen. Tact. 10.11: ταῖς δὲ δημοσίαις ἀφικνουμέναις πρεσβείαις ἀπὸ πόλεων ἢ τυράννων ἢ στρατοπέδων οὐ χρὴ ἐν αὐτοῖς τὸν ἐθέλοντα διαλέγεσθαι, ἀλλ' αἰεὶ παρεῖναι τινὰς τῶν πολιτῶν τοὺς πιστοτάτους, οἱ μετ' αὐτῶν συνδιατελοῦσιν μέχρις ἂν ἐνδημῶσιν οἱ πρέσβεις. Cf. Russell 1999, 70 e nota 44.

²⁹ 12 953c2–d7: τέταρτος δέ, ἂν ποτὲ τις ἀφίκηται, σπάνιος μὲν, ἂν δ' οὐδ' ὅταν ποτὲ τις ἔλθῃ τῶν παρ' ἡμῖν θεωρῶν ἀντίστροφος ἐξ ἄλλης χώρας, πρῶτον μὲν ἔλαττον ἐτῶν μηδὲν πενήτηκοντα γεγωνὸς ἔστω, πρὸς τούτῳ δὲ ἀξιῶν τι καλὸν ἰδεῖν τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν διαφέρον ἐν καλλοναίς ἢ καὶ δεῖξαι τι κατὰ ταῦτά ἄλλη πόλει. ἴτω μὲν νῦν πᾶς ἀκέλευστος ὁ τοιοῦτος ἐπὶ τὰς τῶν πλουσίων καὶ σοφῶν θύρας, τοιοῦτος ἕτερος αὐτὸς ὢν: ἐπὶ γὰρ τὴν τοῦ τῆς παιδείας ἐπιμελουμένου πάσης οἴκησιν ἴτω πιστεῶν ἰκανῶς

I passi che abbiamo esaminato offrono una cornice teorica unica (anche perché complessiva) e una traccia di quella che doveva essere la riflessione del tempo sul ruolo degli inviati e soprattutto sugli aspetti delle missioni diplomatiche che la città regolava con le sue leggi (e quelli che avrebbe dovuto regolare). Le proposte platoniche rispecchiano le preoccupazioni che abbiamo visto al paragrafo precedente, e di conseguenza, pur certamente influenzate dalla realtà politica del tempo – in particolare quella attica –, non la riflettono se non in parte. Questo non toglie che esse rappresentino lo sfondo necessario sulla base del quale analizzare ciò che sappiamo delle leggi in vigore presso le singole comunità fra età classica ed ellenismo e la loro evoluzione.

5. Leggi civiche sugli ambasciatori: *dokimasia*, *euthynai*, viatico e onori

a) La *dokimasia*

Uno dei problemi più discussi in relazione alla nomina degli inviati e al loro ruolo di funzionari pubblici è, come abbiamo visto sopra (§ 2), l'esistenza di un esame preliminare come per tutte le magistrature. Le basi della questione si trovano già nello studio pionieristico di Poland³⁰, ma nel 1968 P. Briant, riaprì il dibattito nell'ambito di uno studio più generale volto a chiarire le dinamiche secondo cui venivano eletti gli ambasciatori ad Atene e, in particolare, il ruolo del Consiglio. Secondo Briant, dopo la ratifica del decreto in assemblea, il Consiglio procedeva alla scelta dei nominativi da sottoporre al nuovo voto e il primo compito era quello di rifiutare le candidature indegne. A sostegno dell'esistenza di una *dokimasia* riportava un passo di Lisia, in cui l'oratore accosta gli inviati a strateghi e ipparchi, due magistrature certamente sottoposte a scrutinio³¹. L'ipotesi nella sua interezza era vista con favorevole prudenza da Mosley³², secondo il quale una *dokimasia* formale avrebbe potuto causare ritardi, mentre era più logico pensare a un breve esame preliminare dei candidati da parte della *bule*. L'ipotesi e la procedura indicata non convinsero viceversa Kienast, a cui va però il merito di aver introdotto nel dibattito due passi fondamentali tratti dalle orazioni che Demostene ed Eschine pronunciarono durante il processo del 343 a.C., relativo alla missione diplomatica del 348 a.C. presso Filippo II. In entrambi si fa chiara menzione di una verifica

εἶναι ξένος τῷ τοιούτῳ ξένῳ, ἢ τὴν τῶν νικηφόρων τινὸς ἐπ' ἀρετῇ, συνὼν δὲ τούτων τισὶν τὸ μὲν διδάξας, τὸ δὲ μαθὼν ἀπαλλατέσθω, φίλος παρὰ φίλων δώροις καὶ τιμαῖς πρεπούσαις τιμηθεῖς.

³⁰ Lo studio di riferimento sulla *dokimasia* è quello di Feyel 2009, cui va aggiunto Lefèvre 2010. Sulla *dokimasia* in relazione agli inviati pubblici cf. in part. Poland 1885, 53; Briant 1968; Kienast 1973, 526 e 543; Mosley 1973, 39; Feyel 2009, 209–212.

³¹ Lys. 26.20: τοιγάρτοι ἀντὶ τούτων αὐτοὺς ὁ δῆμος ταῖς μεγίσταις τιμαῖς τετίμηκεν, ἵπαρχεῖν καὶ στρατηγεῖν καὶ πρεσβεύειν ὑπὲρ αὐτῶν αἰρούμενοι· καὶ οὐδέποτε αὐτοῖς μετεμέλησεν. καὶ διὰ μὲν γε τοὺς πολλὰ ἐξαμαρτόντας τὰς δοκιμασίας εἶναι ἐψηφίσαντο, κτλ.

³² Cf. Mosley 1973, 38 e 543.

preliminare (δοκιμάζειν) degli inviati, che va intesa in senso proprio e non figurato e che, secondo lo studioso tedesco, doveva tenersi davanti al tribunale eliastico, come per la maggior parte dei funzionari pubblici³³. Non abbiamo elementi per chiarire i dettagli di una procedura che doveva essere troppo familiare all'uditorio perché i due oratori sentissero l'esigenza di soffermarvisi. Possiamo osservare, che, a dispetto delle perplessità di Kienast e considerate le esigenze che accompagnavano l'invio di una missione diplomatica, l'ipotesi di un controllo rapido dei candidati da parte del Consiglio prima del voto di nomina da parte dell'assemblea potrebbe non essere del tutto errata.

Per quanto riguarda i contenuti dell'esame preliminare, Demostene (19.338) si rivolge ai giudici con queste parole: «quando fate l'esame preliminare (δοκιμάζητε) di un araldo, dovete esaminare se ha una bella voce, ma se si tratta di un ambasciatore che pretende di occuparsi di questioni di interesse pubblico, (dovete valutare) se si tratta di un uomo giusto e abbia uno spirito improntato alla 'grandezza' come vostro rappresentante, ma anche uno spirito di eguaglianza nei vostri confronti. Così come (sono stato) io, che non ho mostrato rispetto verso Filippo, me ne ho mostrato verso i prigionieri e li ho salvati senza tirarmi indietro»³⁴. Eschine, difendendosi dalle accuse di Demostene dirà: «precisai che non eravamo stati inviati dagli Ateniesi come loro delegati per parlare, in Macedonia, in difesa di noi stessi: un'indagine preliminare sulla nostra vita (ἐκ τοῦ βίου δεδοκιμασμένους) aveva già accertato in patria che eravamo degni (ἄξιοι) di rappresentare la città»³⁵.

Nelle parole di Demostene prevalgono l'intento autocelebrativo e il biasimo per chi aveva scelto Eschine, ambasciatore inadeguato e fautore di una pace miserevole, ma si colgono comunque alcuni principi generali che, secondo l'oratore, dovrebbero orientare la scelta degli inviati: senso di giustizia, capacità di visione in relazione alla patria, spirito civico e percezione di se stessi come parte di una comunità di eguali, nessuna soggezione di fronte ai potenti. L'impressione è che Demostene stia ponendo l'accento soprattutto su ciò che una *dokimasia*

³³ Cf. Kienast 1973, 524 e 543, la cui menzione manca nella discussione di Feyel 2009, incentrata sui due passi in questione. In merito alla nomina degli inviati Kienast predilige una procedura più snella, secondo cui il Consiglio interveniva una sola volta, con un *probuleuma* nel quale poteva essere indicato il numero degli ambasciatori, che sarebbero stati poi scelti direttamente in assemblea.

³⁴ Dem. 19.338: μηδὲν ὑμεῖς ἀβέλτερον πάθητε, ἀλλὰ λογίζεσθ' ὅτι δεῖ κήρυκα μὲν ἂν δοκιμάζητε, εὐφῶνον σκοπεῖν, πρεσβευτὴν δὲ καὶ τῶν κοινῶν ἀξιοῦντά τι πράττειν δίκαιον καὶ φρόνημ' ἔχονθ' ὑπὲρ μὲν ὑμῶν μέγα, πρὸς δ' ὑμᾶς ἴσον, ὥσπερ ἐγὼ Φίλιππον μὲν οὐκ ἐθαύμασα, τοὺς δ' αἰχμαλώτους ἐθαύμασα, ἔσωσα, οὐδὲν ὑπεστελάμην.

³⁵ Aesch. 2.113: λέγων ὅτι πέμψειαν ἡμᾶς Ἀθηναῖοι πρέσβεις οὐκ ἀπολογησομένους ἐν Μακεδονία περὶ ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλ' οἴκοθεν ἐκ τοῦ βίου δεδοκιμασμένους ἀξίους τῆς πόλεως εἶναι.

avrebbe dovuto essere: un esame (anche) delle attitudini politiche dell'inviato³⁶. Più asciutto e pragmatico Eschine, che parla di un esame sulla condotta di vita, richiamando soprattutto le doti morali.

D'altra parte è ancora Eschine, questa volta nella *contro Timarco* (19–20), a ricordare un divieto esplicito previsto dalla legislazione ateniese. Qualora un cittadino fosse divenuto per denaro l'amante di qualcuno, gli sarebbe stato vietato di ricoprire qualsiasi magistratura pubblica, in patria e fuori, sia sorteggiata sia eletta e dunque anche «di essere araldo e ambasciatore e di portare in tribunale degli ambasciatori», così come di parlare in Consiglio o in Assemblea. In caso di violazione rischiava di incorrere in una causa per prostituzione e in pene severe³⁷. Ancora una volta vale il principio di una condotta irreprensibile per essere degni di rappresentare la città.

Sulla stessa linea e per molti aspetti ovvio è il divieto di scegliere come ambasciatore un cittadino colpito da ἀτιμία. Narra Diodoro che nel 322 a.C., sotto la pressione militare di Antipatro, il popolo ateniese chiese ripetutamente che fosse inviato Demade a trattare la pace. La missione fu possibile solo quando l'oratore e politico, che era stato privato dei diritti civili a seguito di una triplice condanna per illegalità, fu reintegrato nel suo pieno *status* di cittadino³⁸.

Per molti aspetti illuminante risulta infine un ultimo passo dell'orazione *Sull'ambasceria* di Eschine, che ci restituisce una delle immagini più nitide dell'ambasciatore ateniese nella sua qualità in primo luogo di cittadino, nei legami autentici e puri con la patria e con le sue leggi, quei legami che lo rendono degno della fiducia dei suoi pari e dunque della missione. «Noi abbiamo in patria» scrive Eschine «i nostri luoghi sacri, le tombe dei padri, abbiamo con voi quelle conversazioni e quelle relazioni di amicizia che si addicono a uomini liberi, le nostre nozze, i nostri parenti e i nostri figli sono legittimi, ed eravamo degni, ad Atene, della vostra fiducia (ἄξιοι τῆς ὑμετέρας πίστεως), altrimenti non ci avreste nominati; poi giungemmo in Macedonia e improvvisamente diventammo dei traditori»³⁹. Un passo che riempie di contenuti quell'ἄξιος che Eschine aveva

³⁶ Cf. Feyel 2009, 211.

³⁷ Aesch. 1.19–20: 19. ἄν τις Ἀθηναίων, φησίν, ἐταιρήσῃ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἐννεὰ ἀρχόντων γενέσθαι, ὅτι οἶμαι στεφανηφόρος ἢ ἀρχή, μὴδ' ἱεροσύνην ἱερώσασθαι, ὡς οὐδὲ καθαρεύοντι τῷ σώματι, μὴδὲ συνδικησάτω, φησί, τῷ δημοσίῳ, μὴδὲ ἀρξάτω ἀρχὴν μηδεμίαν μηδέποτε, μήτ' ἔνδημον μήτε ὑπερόριον, μήτε κληρωτὴν μήτε χειροτονητὴν· 20. μὴδὲ κηρυκευσάτω, μὴδὲ πρεσβευσάτω, μὴδὲ τοὺς πρεσβεύσαντας κρινέτω, μὴδὲ συκοφαντεῖτω μισθωθείς, μὴδὲ γνώμην εἰπάτω μηδέποτε μήτε ἐν τῇ βουλῇ μήτε ἐν τῷ δήμῳ, μὴδ' ἂν δεινότατος ἢ λέγειν Ἀθηναίων. ἐὰν δέ τις παρὰ ταῦτα πράττῃ, γραφὰς ἐταιρήσεως πεποίηκε καὶ τὰ μέγιστα ἐπιτίμια ἐπέθηκεν.

³⁸ Diod. 18.18.1–2. Sull'episodio e sull'*atimia* inflitta a Demade cf. ora Amendola 2022, 194–196.

³⁹ Aesch. 2.23: ἡμεῖς δέ, οἷς ἱερὰ καὶ τάφοι προγόνων ὑπάρχουσιν ἐν τῇ πατρίδι, καὶ διατριβαὶ καὶ συνήθειαι μεθ' ὑμῶν ἐλευθέριοι, καὶ γάμοι κατὰ τοὺς νόμους καὶ κηδεσταὶ

appena pronunciato, e che non a caso riprende: è un filo costante nell'idea che l'oratore (e il politico) ha dell'ambasciatore idoneo al ruolo, e, in ultima analisi di ciò che rivendica essere stato lui stesso.

Questi passi consentono di ricostruire, almeno a grandi linee, i punti su cui verteva l'esame preliminare degli ambasciatori nell'Atene di IV secolo, a cui si accompagnava certamente la verifica sui limiti minimi di età – che sappiamo previsti non solo ad Atene –, e sui quali, come abbiamo visto, rifletteva anche Platone⁴⁰.

Come sottolineavamo all'inizio, mancano informazioni al di fuori di Atene, ma è interessante rilevare come il concetto chiave espresso da Eschine – essere valutati degni rappresentanti (ἄξιοι) della propria comunità –, sia destinato a diventare un elemento pressoché costante nella decretazione onorifica di età ellenistica, anche in riferimento agli ambasciatori⁴¹. Lo si incontra nei lunghi decreti biografici con i quali una città celebra le multiple benemerienze di un suo personaggio illustre⁴² e lo si osserva nei decreti onorifici delle città che avevano ricevuto inviati con funzioni diverse. Si nota inoltre come il concetto venga progressivamente a coinvolgere sia la comunità che manda gli ambasciatori sia quella che li riceve, per cui l'inviato viene lodato sempre più spesso come 'degnò di entrambe'. In alcuni casi il valore del nesso è precisato da apposite indicazioni, che possono riguardare sia la cura con cui gli argomenti sono stati riferiti e trattati davanti ai collegi magistratuali e/o alle assemblee popolari in relazione al mandato e ai decreti di cui gli inviati erano latori, sia le qualità mostrate durante il soggiorno⁴³. Il decreto onorifico, che gli

καὶ τέκνα, Ἀθήνησι μὲν ἦμεν ἄξιοι τῆς ὑμετέρας πίστεως, οὐ γὰρ ἄν ποτε ἡμᾶς εἴλεσθε, ἐλθόντες δ' εἰς Μακεδονίαν ἐξαίφνης ἐγενόμεθα προδόται.

⁴⁰ Sul requisito dell'età cf. le analisi di Kienast 1973, 527–528; Mosley 1973, 43–49; Piccirilli 2002, 28–31. Per quanto plausibile, non abbiamo indicazioni univoche sull'esistenza di un limite superiore di età e vi sono casi di inviati che intrapresero la missione anche in età avanzata (Polyb. 30.21. 1–2 ricorda il caso del rodio Theaidetos, emissario a Roma a oltre 80 anni; cf. Russell 1999, 65 nota 14).

⁴¹ L'espressione ἄξιος/ἀξίως τοῦ δήμου/τῆς πατρίδος o simili, per il suo carattere generico, è impiegata ad ampio spettro in riferimento a diverse figure pubbliche, lodate dalla propria o da altre comunità. Cf. a titolo puramente indicativo *IG* II³ 884, l. 10; *IG* IX.4 752, l. 8–9 (onori di Delo per un rodio); *I.Cret.* I xxii 5, decreto di Olunte per un *theoros* rodio, etc.

⁴² Cf. ad es. il decreto ateniese in onore di Callia di Sfetto, lodato, fra le altre benemerienze, per aver ricoperto il ruolo di *architheoros* ai Tolemaia ἐκ τῶν ἰδίων καλῶς καὶ ἀξίως τοῦ δήμου (*IG* II³ 911, ll. 61–62). Su questa categoria di documenti cf. nota 80.

⁴³ Alcuni esempi: nel decreto con il quale il demos di Mileto stipula un accordo di *isopoliteia* con Mylasa, degli ambasciatori di Mylasa si dice che hanno condotto i loro discorsi ἀξίως τῶμ πόλεων ἀμφοτέρων (*Milet* I.3 146A, l. 10); analogamente nel decreto di Hermione in risposta a un'ambasceria di Asine finalizzata a rinnovare i legami di *syngeneia* si stabilisce di lodarli ἐπί τε τῶν ἑνδαμῶν καὶ τῶν ἀναστροφῶν ἵνα ἐπὶ πλεονέχῃ ἀξίως ἐκατέ[ραν τῶν] πολίων (*IG* IV 679, ll. 18–20); cf. inoltre *I.Erythrai* 507, ll. 27–28 (ἐπὶ τῶν διαλεγῆναι περὶ ἐκάστων μετὰ πάσης προθυμίας ἀξίως τῶν

inviati riportano in patria, diventa in questo modo una sorta di attestato che, da un lato conferma la bontà della scelta fatta dalla *polis*, dall'altro elogia i comportamenti dei quali, come vedremo, l'inviato era chiamato a rispondere in occasione del rendiconto. Il linguaggio diplomatico internazionale, nel suo evolversi e arricchirsi e – non meno importante – nel suo progressivo omologarsi, esplicita temi e principi che continuavano a guidare la scelta degli inviati, rivelandone non solo la persistenza all'interno delle singole comunità ma anche il carattere condiviso all'interno del mondo greco.

b) Il rientro in patria e il rendiconto (εὔθυναί)

Quello dell'inviato era, come abbiamo visto all'inizio, un incarico a tempo e con contenuti specifici, ma era accomunato alle magistrature (ἀρχαί) dall'obbligo di sottostare a un rendiconto. La procedura di controllo dei magistrati è documentata in maniera ineguale nel mondo greco, ma generalmente riconosciuta come ampiamente diffusa, perché garanzia di equilibrio e stabilità politica all'interno della *polis*⁴⁴. In Atene, che ancora una volta conserva l'informazione più ricca e dettagliata, l'unica che consenta una ricostruzione coerente e completa, la procedura prevedeva due fasi: un primo controllo di natura finanziaria davanti ai *logistai* e al tribunale da essi presieduto e una seconda fase affidata agli *euthynoi*, che raccoglievano eventuali accuse da parte dei cittadini in merito alla condotta tenuta dal magistrato nel periodo di carica e le smistavano ai tribunali competenti in relazione alla natura privata o pubblica della causa⁴⁵.

Per quanto riguarda gli ambasciatori, le nostre conoscenze si fondano, ancora una volta, pressoché interamente sui discorsi pronunciati da Eschine e Demostene in occasione del processo del 343 a.C.⁴⁶. Anche nel caso degli inviati, la ragione di una rendicontazione economica si giustificava per il fatto che agli ambasciatori era

πόλεων ἀμφοτέρων in riferimento a *theoroi* di Magnesia); *I.Magnesia* 101, ll. 20–21 (ἀπέστειλεν ἄνδρας καλοὺς καὶ ἀγαθο[ύς] καὶ <ἀ>ξίους ἀμφοτέρων τῶν πόλεων, decreto dei Larbenoi in onore di giudici di Magnesia). Sul soggiorno dei giudici stranieri cf. Hamon 2012, 208 e nota 53 (con altri esempi)

⁴⁴ Lo studio di riferimento rimane Fröhlich 2004; cf. ora Faraguna 2021 con la bibliografia precedente.

⁴⁵ Cf. *Ar. Ath. pol.* 54.2 e 48.4–6; *Poll.* 8.46.

⁴⁶ Come nota Fröhlich 2004, 361, per il periodo successivo la documentazione non permette di sapere se gli ambasciatori fossero ancora sottoposti a rendicontazione, ma, a suo giudizio, non abbiamo ragione di dubitarne. Attestazioni ulteriori di quest'obbligo sono presenti nel lessico di *Harp. s.v.* εὔθυναί (Λυσίας ἐν τῷ κατὰ Νικίδου, εἰ γνήσιος. εὔθυναί ὄνομα ἀρχῆς παρ' Ἀθηναίους. δέκα δὲ τὸν ἀριθμὸν ἦσαν ἄνδρες, παρ' οἷς ἐδίδοσαν οἱ πρεσβεύσαντες ἢ ἄρξαντες ἢ διοικήσαντες τι τῶν δημοσίων τὰς εὐθύνas. διείλεκται περὶ αὐτῶν Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Ἀθηναίων πολιτείᾳ; cf. Canevaro nel suo commento ad *Ar. Pol.* 4 1299a p. 327) e in *Poll.* 8.45–46 (εὔθυνα δὲ κατὰ τῶν ἀρξάντων ἢ πρεσβευσάντων ἦν μὲν περὶ χρημάτων πρὸς τοὺς εὐθύνους καὶ λογιστάς (οἱ δ' ἦσαν δέκα), ἦν δὲ περὶ ἀδικημάτων πρὸς τοὺς δικαστάς. ἡ δ' εὔθυνα χρόνον εἶχεν ὀρισμένον, μεθ' ὃν οὐκέτ' ἐξῆν ἐγκαλεῖν. ἰδίως δὲ ἡ κατὰ τῶν πρεσβευτῶν γραφὴ παραπρεσβείας ἐλέγετο).

sempre affidata una somma di denaro, necessaria alla copertura delle spese di viaggio⁴⁷.

Se il rendiconto è in primo luogo una questione economica, la procedura nella sua interezza investiva in realtà tutto l'operato di un magistrato in generale e di un inviato in particolare. Ciò che ci si attendeva da un ambasciatore al suo rientro era non solo un rendiconto del denaro che aveva ricevuto, ma soprattutto un'assunzione di responsabilità politica e morale delle proprie azioni nei confronti dei cittadini⁴⁸. Non a caso il suo primo obbligo era quello di presentarsi senza indugio davanti al Consiglio e poi all'assemblea per fornire un resoconto completo⁴⁹. Questo è anche uno dei punti che Demostene elenca fra quelli sui quali la città doveva, a suo giudizio, chiedere conto agli inviati in relazione al loro operato (19.4: εἰ σκέψαισθε παρ' ὑμῖν αὐτοῖς, ὧ ἄνδρες δικασταί, καὶ λογίσαισθε τίνων προσήκει λόγον παρὰ πρεσβευτοῦ λαβεῖν). La lista ne include in tutto cinque: «Innanzitutto delle notizie riferite, in secondo luogo delle persuasioni generate in voi, in terzo luogo delle direttive che gli avete dato, poi dei tempi e, inoltre, se la corruzione sia estranea o meno alla realizzazione di tutto ciò» (19.4: πρῶτον μὲν τοῖνυν ὧν ἀπήγγειλε, δεύτερον δ' ὧν ἔπεισε, τρίτον δ' ὧν προσετάξατ' αὐτῷ, μετὰ ταῦτα τῶν χρόνων, ἐφ' ἅσασι δὲ τούτοις, εἰ ἀδωροδοκῆτως ἢ μὴ πάντα ταῦτα πέπρακται).

La valutazione di queste affermazioni necessita ovviamente di cautela, in primo luogo per la sede in cui sono pronunciate e poi per i diversi piani che vediamo evocati assieme. Vi sono elementi per i quali poteva essere pronunciato un giudizio su basi oggettive e altri che attengono alla sfera ben più complessa del giudizio politico. La loro inclusione è comunque rivelatrice del modo in cui il popolo di Atene guardava all'operato dei suoi ambasciatori e degli argomenti che potevano trovare accoglienza presso l'opinione pubblica.

Fra gli elementi evocati, il primo e il terzo trovano, come abbiamo visto, un parallelo nel passo delle *Leggi* di Platone (12 941a-b 1), che li evoca in ordine inverso. Entrambi questi reati, il non trasmettere correttamente le risposte del destinatario dell'ambasceria, e il venire meno al mandato ricevuto, erano evidentemente colpe che potevano essere dimostrate ricorrendo alle testimonianze dei colleghi di missione che avevano assistito ai colloqui⁵⁰.

⁴⁷ Cf. ancora Fröhlich 2004, 400.

⁴⁸ Sulla severità dei rendiconti e la scarsa riconoscenza degli Ateniesi cf. Aesch. 2.80.

⁴⁹ Aesch. 2.16 ricorda che l'attore Aristodemo, reduce dalla prima ambasceria a Filippo II non si curò di presentarsi subito a causa di alcuni impegni artistici connessi al suo lavoro e per questo molti Ateniesi si irritarono, al punto che Demostene, che era allora *buleuta*, dovette farlo richiamare ai suoi doveri.

⁵⁰ In questo senso l'invio di una delegazione composta da più persone consentiva un migliore controllo della *polis* sugli inviati; cf. Russel 1999, 65. La testimonianza dei colleghi di missione poteva, viceversa, essere determinante per un particolare tributo di onori, cf. *IG II*³ 844.

Il primo reato, come si premura di spiegare Demostene, poteva avere effetti drammatici per la comunità, perché il popolo delibera (βουλευομαι) sulla base del rapporto che gli viene fatto dall'inviato e quindi sarà una decisione giusta e opportuna se il rapporto è affidabile e veritiero, sarà una delibera sbagliata se il rapporto non si attiene alla verità dei fatti (19.5). A questo l'oratore aggiunge un elemento ulteriore: il popolo guarda all'inviato come a colui che è in grado di fornire i consigli più fidati (τὰς συμβουλίας πιστοτέρας) perché ha conoscenza diretta dei fatti. Una considerazione che si salda con il secondo elemento di valutazione citato dall'oratore: le persuasioni che l'inviato genera nel popolo al suo ritorno, e che attengono chiaramente alla sfera molto più sfuggente della sua personale valutazione dei fatti e dell'influenza che esercita sui concittadini. Nella figura dell'inviato si fondono così responsabilità tecniche e responsabilità politiche, come è per molti aspetti logico attendersi per un incarico di natura fisiologicamente ibrida, spesso non a caso affidato a figure attive nel campo della vita pubblica⁵¹.

Il passo platonico e ancor più le considerazioni di Demostene portano in primo piano il vincolo di fiducia come elemento caratterizzante del rapporto che lega la città ai suoi inviati. Un vincolo che è naturalmente sotteso a qualsiasi incarico pubblico, ma che diventa particolarmente sensibile quando tale incarico viene espletato all'estero, in contesti estremamente delicati come quelli che preparavano la conclusione di un trattato e in particolare di un trattato di pace, ma non solo. Anche in questo caso osserviamo come il tema della πίστις sia destinato ad affermarsi nella decretazione pubblica, con l'evoluzione del linguaggio e il diffondersi di quelle forme più distese e descrittive che sono proprie dell'età ellenistica avanzata⁵². E anche in questo caso, ben presto l'attestazione del rapporto di fiducia riguarderà non solo la città che ha scelto l'inviato, ma anche quella che lo ha ricevuto e ospitato⁵³.

Il terzo punto evocato da Demostene riguarda la fedeltà al mandato ricevuto. È un aspetto ben noto e indagato della diplomazia greca il fatto che l'inviato civico si muovesse su precise indicazioni espresse dalla comunità e contenute in un apposito

⁵¹ Per un'analisi di questi aspetti rimando a un articolo in corso di preparazione.

⁵² Cf. ad es. il decreto per Menas di Sesto del 130–120 a.C. (*I.Sestos* 1, ll. 10–12: πολλὰς μὲν πρεσβείας ἐπιτελέσας [π]ρὸς τοὺς βασιλεῖς, ἐν αἷς πάντα τὰ συμφέροντα κατηγοράσατο μετὰ τῶν συμπρεσβευτῶν τῷ δήμῳ, τὰς τ' ἐνχειρ[ι]σθ[ε]ίσας ἑαυτῷ πίστει ὁσίως διεφύλαξεν). Sul concetto cf. Faraguna 2012.

⁵³ La documentazione più ricca e interessante si riferisce ai giudici stranieri o a coloro che sono incaricati di richiederne l'invio e di scortarli (*dikastagoi*). Cf. ad es. il decreto di Cos per il *dikastagogs* Theugenēs inviato a Smirne a chiedere dei giudici (II metà del II sec., *IG* XII.4 59). Nel testo si sottolinea sia la fiducia del popolo di Cos verso il suo inviato (l. 25), sia la richiesta di giudici che godessero della fiducia degli Smirnei (ll. 11–13). In relazione a giudici stranieri cf. ad es. il decreto di Peparēthos per giudici di Larisa (II sec. a.C., *SEG* 26 677, ll. 23–25 ἄνδρας καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς τῶν τιμωμένων παρ' αὐτοῖς κ[α]ὶ πιστευομένων, ἀξίους τῆς τε [ἐ]α[υτῶ]ν πατρ[ίδος καὶ τῆς] ἡμετέρας πόλεως).

decreto⁵⁴. Il venir meno ai termini del mandato costituisce il presupposto, come sottolinea anche Platone, per un processo e Demostene evoca espressamente le disposizioni e i decreti della città a cui l'inviato deve uniformare la propria condotta (καὶ μὴν περὶ ὧν γε προσετάξαι εἰπεῖν ἢ πράξει καὶ διαρρήδην ἐψηφίσασθε ποιῆσαι, προσήκει διωκηκέναι). Si tratta di un principio che trova, ancora una volta, un riscontro puntuale nella documentazione epigrafica. Nel corso di tutta l'età ellenistica sono moltissimi i decreti di risposta a sollecitazioni diplomatiche, emanati da città di tutte le regioni del mondo greco, che si premurano di ricordare come gli inviati, comparsi al cospetto delle assemblee popolari, avessero agito conformemente ai decreti di cui erano latori (le formule più ricorrenti sono διαλέγειν ἀκολούθως τῷ ψαφίσματι / τοῖς ἐψηφισμένοις / τοῖς ἐν τοῖς γράμμασιν κατακεχωρισμένοις). Questa formulazione essenziale è poi sempre più spesso accompagnata da aggettivi che descrivono lo zelo, la cura e anche l'eloquenza impiegate nell'illustrare le richieste presentate dalle città di origine. Tutti questi documenti sono la prova di un sentire condiviso: dimostrano che, così come sappiamo per l'età classica, anche nelle *poleis* greche di età ellenistica ci si attendeva che il buon ambasciatore agisse in piena conformità con le istruzioni ricevute. Allo stesso tempo, ci si attendeva che una dichiarazione in questo senso nella propria decretazione di risposta, sarebbe stata apprezzata dalla città che aveva inviato l'ambasceria. In assenza di testimonianze dirette nelle fonti letterarie, la documentazione epigrafica conferma la persistenza e la diffusione di determinati principi a cui la condotta dell'inviato doveva uniformarsi e sulla base dei quali sarebbe stato giudicato al suo ritorno.

Fra gli altri due punti menzionati da Demostene è certamente il secondo, la corruzione, quello meglio noto e più discusso dalla critica e non merita dunque particolare approfondimento se non per porre in evidenza come non si tratti – lo sottolineava già Mosley – di un reato strettamente ascrivibile all'incarico di ambasciatore. Qualsiasi magistratura pubblica poteva essere soggetta a corruzione⁵⁵. Può essere qui interessante rilevare che ci sono alcuni contesti diplomatici in cui il rischio era fisiologicamente alto. Mi riferisco non solo ad accordi di pace come quello su cui si affrontarono Eschine e Demostene, ma anche ai casi di arbitrato internazionale e di ricorso ai giudici stranieri. Per i primi la documentazione epigrafica ricorda che le parti in conflitto potevano imporre appositi giuramenti in particolare ai *dikastagōgoi*, cioè a coloro che erano incaricati di recarsi presso la città designata a richiedere la corte arbitrale e poi di accompagnarla durante la sua permanenza nei luoghi contesi⁵⁶. Una figura analoga

⁵⁴ Cf. in particolare Mosley 1973, 21–29; Kienast 1973, 559–566.

⁵⁵ Cf. Cuniberti 2014.

⁵⁶ Cf. in particolare il caso di Halai e Boumeliteia (*FD* III 1362 e III 4 354; cf. Ager 1996, nr. 129) che conserva l'unico giuramento di cui disponiamo previsto per i *dikastagōgoi* in contesto arbitrale (ll. 26–37). Fra gli impegni presi vi è anche quello a non corrompere i giudici.

operava anche nel caso dei giudici stranieri, e tre decreti rinvenuti a Cos in onore di *dikastagogoι* gettano luce su questi personaggi, che non solo erano inviati a richiedere i giudici, ma proseguivano il loro impegno in patria, assistendo i giudici stessi durante i processi, provvedendo alle loro necessità a proprie spese, e anche prevenendo tentativi di corruzione ai loro danni⁵⁷. In entrambi i contesti era naturalmente previsto anche il giuramento della corte (degli arbitri e dei giudici stranieri) che si impegnava ad adempiere l'incarico con correttezza e secondo giustizia.

Un ultimo aspetto su cui merita soffermarsi rapidamente riguarda il primo capo di imputazione ricordato da Platone nelle *Leggi*: l'accusa di *παραπρεσβεύειν/ παραπρεσβεύεσθαι*. Al termine *παραπρεσβεΐα* è attribuito comunemente un valore generico, che può indicare varie tipologie di reato: corruzione, peculato, violazione delle istruzioni ricevute, in sintesi tutte le possibili imputazioni ricavabili dal passo di Demostene⁵⁸. L'esame della casistica presente nelle fonti, relativamente abbondante, conferma questa interpretazione⁵⁹. Nel testo platonico tuttavia si prefigura un reato diverso, distinto da quelli elencati subito dopo, che è quello di simulazione di ambasceria: si considera cioè il caso di un cittadino che si spacci per inviato senza esserlo⁶⁰. Mancando qualsiasi ulteriore precisazione, non è chiaro se Platone pensasse a un cittadino che compiva una missione diplomatica senza avere il mandato per farlo, o se contemplatesse, ad esempio, anche il caso di uno scambio di identità – un cittadino che si presenti con l'identità di un altro effettivamente incaricato di una missione. Un esempio utile a illustrare il primo caso è offerto da Senofonte, che ricorda l'iniziativa di cittadini di Fliunte recatisi a Sparta senza un mandato della loro città (*μὴ πεμπούσης τῆς πόλεως*) e per questo multati⁶¹. Platone pone il problema dal punto di vista interno alla *polis*, che, come nel caso di Fliunte, deve intervenire per punire un membro della sua comunità. È tuttavia evidente che il problema ha una portata più ampia, che riguarda in generale il movimento degli inviati e la loro 'riconoscibilità' da parte della città ricevente, come vedremo al § 6.

c) Spese di viaggio e onori per i propri inviati

Oltre alla legislazione che regolava la condotta degli inviati, esistevano norme civiche che stabilivano come gestire altri aspetti della missione diplomatica⁶². Fra

⁵⁷ Cf. *IG XII.4* 57–59, gli unici decreti di questo genere al momento noti; sulla figura di Theogenes e la fiducia in lui riposta dal *demōs* di Cos cf. *supra* nota 53; sul carattere di liturgia assunto da questo ruolo cf. Hamon 2012.

⁵⁸ Cf. Mosley 1973, 40–41; Kienast 1973, 577–578; Piccirilli 2002, 40; Oranges 2021, 142 e nota 120; Bartzoka 2020.

⁵⁹ Indicativo in tal senso il passo di Polluce 8.46 (cf. nota 46).

⁶⁰ Plat. *Leg.* 12 941a–b 1: ἐὰν ὡς πρεσβευτῆς τις ἢ κῆρυξ καταψευδόμενος τῆς πόλεως παραπρεσβεύηται πρὸς τινα πόλιν, ἢ πεμπόμενος κτλ.

⁶¹ Xen. *Hell.* 5.3.11.

⁶² Cf. Kienast 1973, 574–577, par. 16; Mosley 1973, 74–77.

questi la somma di denaro da consegnare all'inviato per affrontare le spese previste per il viaggio e gli onori da conferire all'inviato stesso al suo ritorno, qualora la missione avesse avuto l'esito sperato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, già l'esautiva trattazione di Kienast⁶³ presentava le modalità secondo cui la *polis*, nelle diverse aree del mondo greco, disponeva il versamento agli inviati della somma di denaro necessaria a coprire le spese della missione, in genere calibrata sulla durata del viaggio⁶⁴. Il versamento è disposto per decreto e la decisione sull'importo può essere demandata al popolo⁶⁵ o a funzionari locali⁶⁶. Alcuni documenti conservano tuttavia anche un esplicito riferimento alla norma che regolava questo aspetto della missione diplomatica. Nel decreto di Smirne relativo alla *sympoliteia* con Magnesia al Sipydon (ca. 245 a.C.), si stabilisce che ai tre ambasciatori che andranno a negoziare i termini del trattato il tesoriere versi il viatico (μεθόδιον) stabilito per legge (τὸ ἐκ τοῦ [νόμου]) sulla base dei giorni che il popolo riterrà congrui (che saranno poi 5)⁶⁷. In un decreto molto mutilo rinvenuto a Cos, in cui due città che restano anonime riconoscono l'*asylia* alla *polis* e al santuario (ca 242 a.C.), si legge ancora la menzione di un ἐφ[όδιον τὸ κατὰ τὸν νόμον (IG XII.4 228, l. 9); in un decreto di Abdera rinvenuto a Delfi (ca metà del III sec.) si parla di un πορεῖον ἔθ[ιμον che sarà corrisposto ai *theoroi* (*I.Thrake Aeg.* 4, l. 9). Infine, in un decreto emesso da una *polis* dorica che rimane anonima per il cattivo stato di conservazione della stele, si stabilisce che oltre al viatico, l'ambasciatore incaricato di recapitare a Messene gli onori decretati per dei giudici stranieri riceva anche una scorta «di legge» (II–I sec. a.C.)⁶⁸.

⁶³ Kienast 1973, 578–581.

⁶⁴ I termini impiegati, come mostra ancora Kienast, sono diversi: il più comune e diffuso, anche nelle fonti letterarie, è ἐφόδιον, a cui si affiancano, tramandati principalmente se non esclusivamente dalla documentazione epigrafica: ὄδιον (Magnesia); μεθόδιον (Cauno, Tralles e Smirne); πορεῖον (Delfi e Cos); σιτηρέσιον (Epidaurò, Arcadia, Delfi, Priene); ὀψώνιον (Macedonia, Priene); l'espressione εἰς κομίδην. Per uno studio più dettagliato su questi termini e sul loro impiego si rinvia a un lavoro in corso di preparazione.

⁶⁵ Cf. *I.Kaunos* 17, l. 44, decreto di Smirne per giudici stranieri di Kaunos, il contributo è per l'ambasciatore che comunicherà gli onori.

⁶⁶ Cf. *I.Erythrai* 5, ll. 23–28 (ca. 200 a.C.), decreto di Antiochea al Meandro per giudici di Smirne. Il viatico (σιτηρέσιον) per l'ambasciatore sarà fissato dai proedri. In un decreto di Taso per un lampsaceno (330–20 a.C.) l'*ephodion* per 30 giorni sarà pagato dagli οἱ ἐπὶ τῆς διοικήσει (*I.Thasos* III 106, ll. 36–38).

⁶⁷ *I.Smyrna* 573 I, ll. 31–32: τοῖς δὲ ἀποδειχθε[τ]ισι πρεσβευταῖς δότω μεθόδιον Καλλίνος ὁ ταμίας τὸ ἐκ τοῦ [νόμου] ἡμερῶν ὅσων ἂν ὁ δῆμος τάξει ἀπὸ τῶν τῆς πόλεως προσόδων ἡμέρα[ι] ἐτάγησάμ πέντε.

⁶⁸ *IG V.1* 1428, ll. 13–15: δόγ[τω δὲ τοῖ – τῶι πρ]εσβευτεῖ καὶ ὀψώνιον ἐπὶ λόγ[ω]ν – καὶ πο]μποῦς τοὺς ἐν τῶι νόμῳ διασ[αφουμένους]. La scorta è spesso prevista per ricondurre in patria in sicurezza i giudici stranieri (cf. Crowther 1999, 271–272; Hamon 2012, 209); nel caso specifico è evidente che la disposizione si riferiva nei fatti alla delegazione nel suo complesso.

Le indicazioni specifiche non sono moltissime, e non consentono di stabilire quando queste leggi cominciarono ad essere in uso. Possiamo solo dire che le menzioni più antiche di forme di salari o di rimborsi di questo genere cominciano a fare la loro comparsa nelle iscrizioni attiche nella seconda metà del V sec⁶⁹. È possibile/probabile che già da allora tali norme (sotto forma di leggi o di appositi decreti) regolassero sia le votazioni del popolo in merito, sia la condotta dei funzionari o dei tesoreri preposti a versare le indennità.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, gli onori, la questione si inserisce nel discorso molto più ampio e più complesso che riguarda il modo in cui la città ricompensa sia i suoi funzionari meritevoli, sia gli stranieri che abbiano acquisito benemerienze presso di lei. Un quadro generale che terremo sullo sfondo, cercando, più nello specifico, di individuare tracce di questa legislazione in riferimento agli inviati e al loro operato.

Nella testimonianza di Demostene e di Eschine troviamo chiara indicazione del fatto che ad Atene era consuetudine tributare agli inviati cittadini di ritorno dalla missione un decreto di lode pubblica, che poteva essere accompagnata da una corona, e invitarli al pasto al pritaneo⁷⁰. Demostene definisce questa pratica come un νόμιμον ἔθος e precisa, con un voluto effetto retorico che doveva far risaltare l'eccezione riservata all'ambasceria in Macedonia, che tale consuetudine era in vigore da quando esisteva la città⁷¹. I decreti attici confermano la prassi dell'invito al pritaneo – sia per gli inviati cittadini sia per gli inviati stranieri – su base regolare, almeno a partire dall'ultimo terzo del V secolo, a volte accompagnata dall'onore della corona⁷². Ma un tale onore non era ristretto a questa categoria di

⁶⁹ Il termine ἐφόδια è plausibilmente integrato nel decreto relativo a Colofone (*IG I³ 37*, l. 25, datato verso il 447/6 a.C. secondo Rhodes 2008, 501); di πορεῖται per gli araldi si parla nel decreto del 425/5 relativo alla *taxis phorou* (*IG I³ 71*, l. 40).

⁷⁰ Per la pratica dell'invito al pritaneo cf. in part. Osborne 1981.

⁷¹ Dem. 19.31 οὐτ' ἐπήνεσε τούτους οὐτ' εἰς τὸ πρυτανεῖον ἠξίωσεν καλέσαι. καίτοι τοῦτ', ἀφ' οὗ γέγονεν ἡ πόλις, οὐδεὶς πάποτε φησι παθεῖν οὐδένας πρέσβεις, οὐδὲ Τιμαγόραν, οὐ θάνατον κατεχειροτόνησεν ὁ δῆμος; e soprattutto 234: ἐγὼ καὶ ἄλλιν ἐν τῷ δήμῳ ταῖς ἐκκλησίαις, ἐν αἷς ἐμέλλετε βουλευέσθαι περὶ τῆς εἰρήνης, οὐδενὸς οὔτε λόγου πω παρὰ τούτων οὐτ' ἀδικήματος ὄντος φανεροῦ, τὸ νόμιμον ἔθος ποιῶν, καὶ ἐπήνεσα τούτους καὶ εἰς πρυτανεῖον ἐκάλεσα. Cf. Aesch. 2.46; 53 e 121. I decreti in onore di ambasciatori ateniesi menzionati nelle fonti letterarie sono raccolti da Liddel 2016, 341 nota 28; quelli conservati per via epigrafica sono discussi da Lambert 2012, 3–47, 208–14, 401–6.

⁷² Come ha mostrato Lambert 2012, 3 sgg. Atene cominciò a iscrivere regolarmente i decreti in onore dei suoi cittadini verso il 340 ca a.C. Le testimonianze più antiche di invito al pritaneo si riferiscono infatti a inviati esterni ricevuti in Atene. In riferimento a inviati cittadini, l'esempio più antico (salvo errore) è offerto dai decreti in onore di Samo, dove si tratta tuttavia degli inviati sami, naturalizzati, invitati al *deipnon* al pritaneo (Rhodes-Osborne, *GHI*, 2); seguono quindi *IG II² 102*, ll. 8–10 e 14–16 (alleanza con Aminta di Macedonia, 370 a.C.; si lodano sia gli inviati di Aminta sia gli Ateniesi recatisi in Macedonia e si invitano al *deipnon* al pritaneo, nessuna menzione di

onorandi. Vi erano anche, come conferma Polluce (9.40), i benefattori civici, premiati con un invito singolo come gli inviati, e coloro che ricevevano invece il privilegio permanente della *sitesis*. Queste distinzioni, che ritroviamo operative nei decreti, suggeriscono l'esistenza di una legge complessiva che regolava l'attribuzione del privilegio a determinate persone in determinati periodi⁷³.

Allo stesso modo siamo a conoscenza di leggi che regolavano la concessione di altri onori, che riguardano soprattutto benefattori stranieri, e la cui menzione inizia a comparire nelle iscrizioni attiche nell'ultimo terzo del IV sec.⁷⁴. L'esistenza di leggi di questo genere è certamente precedente, doveva riguardare tanto gli stranieri quanto i cittadini e fu soggetta a modifiche nel corso del tempo. Limitandoci al caso degli onori conferiti per ambascerie, come faceva notare già Kienast⁷⁵, l'allargamento degli scenari politici e la necessità di raggiungere destinatari lontani (i sovrani ellenistici o i loro funzionari, il senato romano), rese alcune missioni diplomatiche una questione complessa, dispendiosa e pericolosa⁷⁶. La città si adattò alla nuova situazione, garantendo onori consoni, che fossero anche un incentivo per i cittadini a ricoprire l'incarico. La corona di foglie, l'onore più comune per una missione diplomatica, fu affiancata da concessioni di maggiore sostanza. Restando ad Atene, e limitandoci a pochi casi significativi, il decreto in onore di Fedro di Sfetto (259/8 a.C.), che riepiloga le molte azioni compiute dall'onorato a favore della comunità, fra cui un'ambasceria presso Tolemeo I per l'approvvigionamento di grano, prevede la concessione di una corona d'oro *κατὰ τὸν νόμον*⁷⁷. Verso la fine del secolo un altro decreto onora Demainetos f. di Hermokles, del quale si ricordano molteplici onori (inclusivi della corona d'oro) accordati in precedenza per una serie di ambascerie condotte presso gli Etoli, ai quali si aggiungono un'ulteriore corona d'oro *κατὰ τὸν νόμον* e una statua bronzea, per benemerenze più recenti⁷⁸. Decreti

una corona); *IG II*² 107, ll. 32–33 (decreti per Mitilene, 369/8 e 368/7 a.C.); *IG II*² 124, ll. 10–12 (relazioni con Caristo, Eretria, Calcide ed Estiea; 357/6 a.C.); *IG II*³ 398, ll. 11–12 (relazioni con gli Eubei, ca 348 a.C.). In questi casi sono presenti solo la lode e l'invito al Pritaneo. In *IG II*³ 295, ll. 42–43, relativo ai contatti con il satrapo Oronte (349/8 a.C.) per quanto mutilo, si riconosce il tributo della corona di foglie. Cf. anche Lambert 2012, 5 nota 5.

⁷³ Cf. Osborne 1981, 156; per la *sitesis* ad Atene in V sec. cf. Rivolta 2014.

⁷⁴ Cf. fra i primi casi, *IG II*³ 475 (conferimento di *prossenia*, 329–322 a.C., secondo Lambert 2006, 133 nota 77, il caso più antico di menzione della legge in una formula di concessione dell'*enktesis*); *IG II*³ 367 (decreto in onore di Eraclide di Salamina, incoronato con una corona d'oro del valore di 500 dracme, dichiarato prosseno ed evergete e accreditato del diritto di possesso di terra e casa in attica conformemente alla legge; 325/4 a.C.); *IG II*³ 379 (decreto per Apollonide di Sidone, incoronato con una corona d'oro del valore di 100 dracme, con il titolo di prosseno e di evergete e con il diritto di possedere terra e casa conformemente alla legge; ca 323/2 a.C.).

⁷⁵ Kienast 1973, 574–575.

⁷⁶ Cf. in particolare Habicht 2001, Gazzano 2006.

⁷⁷ *IG II*³ 985, l. 73.

⁷⁸ *I.Eleusis* 211, ll. 11–14 (cf. *IG II*² 1304).

come questi lasciano intendere la presenza di norme che regolavano e calibravano la concessione di onori e privilegi in relazione ad azioni benemerite di livello e di durata diversa, spesso compiute da un individuo nell'arco di una vita⁷⁹.

Questo tipo di documenti, votati dalla *polis* in onore di propri cittadini, fanno la loro stabile comparsa in molte aree del mondo greco – secondo alcuni proprio sul modello ateniese – a partire dalla fine del IV secolo e la loro pubblicazione dura fino al I s. a.C. con modalità e concentrazioni diverse nelle varie regioni⁸⁰. Fra le benemerenze maturate dal cittadino figurano spesso missioni plurime a vantaggio della patria, sia verso comunità confinanti, sia, con crescente frequenza, sovrani ellenistici e poi Roma. Fra le pieghe di questi testi è possibile cogliere riferimenti normativi che riguardano sia la concessione dei diversi onori, sia anche le modalità secondo cui dovevano essere richiesti, votati e pubblicati su pietra decreti di questo genere⁸¹.

6. Ricevere e onorare gli inviati stranieri

Come abbiamo osservato analizzando la riflessione di Platone, la ricezione dello straniero entro le mura cittadine rappresentava sempre un rischio, almeno potenziale. Enea Tattico lo evidenzia molto chiaramente, sia pure partendo dalla delicata situazione di una *polis* sotto assedio, per la quale raccomanda un rigido controllo su chi entra e per tutto il tempo della permanenza (10.11).

Nella prassi quotidiana le delegazioni straniere trovavano all'estero l'accoglienza e il supporto dei prosseni della loro comunità⁸² nell'attesa di venire ammesse al cospetto dei magistrati preposti a riceverle e poi delle assemblee cittadine. Il funzionamento generale di queste procedure è già stato ben analizzato⁸³, così come le modalità di controllo che potevano essere messe in atto dalle comunità⁸⁴. In questa sede ci limiteremo dunque a mettere in luce gli aspetti normativi di questo processo.

⁷⁹ Per una discussione recente sull'esistenza di una legge che regolasse la concessione delle cosiddette *megistai timai* nell'Atene ellenistica cf. Forster 2018, 91–95, che propende per una risposta negativa.

⁸⁰ Lo studio di questi documenti è stato negli ultimi cinquant'anni oggetto di importanti lavori che ne hanno indagato i contenuti e la forma, esplorandone le implicazioni anche dal punto di vista dell'evoluzione sociale e politica delle comunità, del ruolo delle élite in età ellenistica e anche delle indicazioni che si possono trarre su possibili cesure nell'evoluzione stessa della *polis*. Cf. in particolare Gauthier 1985; Quass 1993 (con elenchi dettagliati delle fonti pp. 26–30); Forster 2018 che offre il primo studio onnicomprensivo interamente dedicato ai decreti onorari per propri cittadini. Per una raccolta completa cf. Forster 2018, 485–531.

⁸¹ Per questo aspetto cf. Quass 1999, 27 e nota 55.

⁸² Per queste figure cf. Mack 2015; cf. in generale Hennig 1997.

⁸³ Cf. Mosley 1973, 78–80 e soprattutto Kienast 1973, 552–559; in relazione ai giudici stranieri cf. Hamon 2012.

⁸⁴ Su questi aspetti cf. Russell 1999; Lefèvre 2004, che sottolinea i limiti dell'informazione disponibile.

La documentazione ateniese consente ad esempio di confermare che la ricezione degli inviati da parte del Consiglio era regolata da apposite leggi. Nel passo famoso della *Costituzione degli Ateniesi* in cui descrive il funzionamento dell'assemblea, Aristotele precisa che «le altre due assemblee [delle quattro previste per ogni prytania] sono dedicate agli affari restanti: durante queste assemblee le leggi prescrivono di occuparsi di tre questioni relative alle cose sacre, di tre questioni relative agli araldi e alle ambascerie e di tre questioni di rettitudine; talvolta se ne occupano anche senza voto preliminare. Gli araldi e gli ambasciatori si presentano dapprima ai prytani e chi porta epistole le consegna loro»⁸⁵. Questo tipo di attenzione del legislatore per la gestione degli affari diplomatici è ricordato anche poco prima, quando si parla del colpo di stato oligarchico del 411 a.C. e si descrivono le proposte di riforma costituzionale. In quel caso si parla del Consiglio e la proposta prevedeva che araldi e ambasciatori fossero ricevuti dopo le questioni religiose, rispettivamente come secondi e come terzi, secondo un ordine stabilito dal sorteggio. Erano escluse le questioni relative alla guerra, che avrebbero invece avuto priorità⁸⁶.

La norma tuttavia non doveva essere rigidamente applicata: come faceva rilevare già Kienast⁸⁷, le iscrizioni mostrano che questioni diplomatiche potevano essere trattate anche nel corso delle altre sedute assembleari. È comunque evidente che la gestione degli affari diplomatici rivestiva grande importanza per le *poleis*, che integravano la legislazione con le disposizioni contenute negli accordi internazionali (cf. § 7) e in appositi decreti. Ancora a Kienast va il merito di avere introdotto quest'ultimo aspetto nella trattazione sugli inviati e di averne colto finalità e implicazioni. Il tema centrale era sicuramente quello dell'attesa a cui poteva essere sottoposta una delegazione giunta in città⁸⁸. In questi casi si profilava non solo il rischio prodotto dalla prolungata presenza di stranieri, ma anche tensioni con la comunità d'origine, che poteva interpretare il protrarsi dei tempi come una manifestazione di disinteresse e dunque come uno sgarbo. È da leggersi in questa chiave l'inclusione della priorità di accesso al Consiglio e al popolo fra i privilegi e gli onori che potevano essere concessi a un singolo straniero o a una comunità. Questo privilegio compare per la prima volta nelle iscrizioni attiche poco dopo la

⁸⁵ *Ar. Ath. pol.* 43.6: αἱ δὲ δύο περὶ τῶν ἄλλων εἰσὶν, ἐν αἷς κελεύουσιν οἱ νόμοι τρία μὲν ἱερῶν χρηματίζειν, τρία δὲ κήρυξιν καὶ πρεσβείας, τρία δὲ ὀσίων. χρηματίζουσιν δ' ἐνίοτε καὶ ἄνευ προχειροτονίας. προσέρχονται δὲ καὶ οἱ κήρυκες καὶ οἱ πρέσβεις τοῖς πρυτάνεσιν πρῶτον, καὶ οἱ τὰς ἐπιστολάς φέροντες τούτοις ἀποδιδῶσι. Cf. *Poll.* 8.96 secondo cui araldi e ambasciatori erano ricevuti nel corso della quarta riunione.

⁸⁶ Cf. *Ath. pol.* 30.5.

⁸⁷ Kienast 1973, 554–555.

⁸⁸ La *Costituzione degli Ateniesi* dello Ps. Senofonte, forse esagerando, lamenta la lentezza generale nel disbrigo delle questioni da parte del Consiglio e dell'assemblea, per cui si potevano produrre attese perfino di un anno. Nel suo commento (p. 158) D. Lenfant ritiene, molto verisimilmente, che l'«uomo che attende» di cui si parla sia uno straniero («ambassadeur ou autre»).

metà del V sec. in riferimento a privati⁸⁹, ma si trova poi, sia pure più raramente, anche in relazione a intere comunità⁹⁰.

Una volta sbrigato l'incarico per cui era stata inviata, qualunque esso fosse, la delegazione straniera riceveva abitualmente un tributo d'onore da parte della città ospite. Il decreto stabiliva almeno la lode e l'invito al pritanoo⁹¹, ma poteva allargarsi alla concessione di onorificenze maggiori (corona) e di privilegi più significativi (titolo di prosseno e di evergete, diritto al possesso di terra e casa, esenzioni economiche, cittadinanza). Si tratta di onori che non riguardano solo gli inviati, ma che venivano concessi in generale a stranieri che si erano resi variamente benemeriti nei confronti della città⁹². L'aspetto per noi interessante è che, come abbiamo già rilevato nel caso di onori concessi dalla *polis* a suoi cittadini, anche nei decreti relativi agli stranieri compare, a partire dalla metà del IV sec., la menzione di leggi civiche che regolano tali concessioni. In Atene, come abbiamo visto, una legge regolava certamente l'attribuzione della corona aurea ed è più che probabile che la stessa norma fissasse le condizioni sia per i cittadini che per gli stranieri⁹³. Sempre in Atene è nota anche una norma che regolava l'attribuzione del diritto al possesso di terra e casa⁹⁴. Altre località del mondo greco confermano l'esistenza di norme analoghe⁹⁵ e nel caso di un decreto di Astipalea si

⁸⁹ Il documento più antico a conservare una formulazione chiara è *IG I³ 65* per un colofonio; cf. Henry 1983, 191–203 con analisi delle diverse formulazioni ed esempi; Lambert 2012, 93–183 per decreti compresi fra il 352/1 e il 322/1.

⁹⁰ Fra i primi esempi: *IG I³ 101*, ll. 37–39 per Neapolis di Tracia (410/9 a.C.); *II² 1*, ll. 72–73 per i Sami (403/2 a.C.; cf. Rhodes-Osborne, *GHI*, 2); *II² 107*, ll. 15–16 per i Mitilenei (368/7 a.C.; cf. Rhodes-Osborne, *GHI*, 31)

⁹¹ La testimonianza più antica sembra essere offerta da un decreto ateniese per Colofone, molto frammentario in cui si riconosce l'invito al pritanoo per dei *theoroi* colofonî (*IG I³ 43*, ll. 21–22, ca 435–427; seguito dal trattato fra Atene e Segesta, con riferimento agli ambasciatori segestani (418/7 a.C.; *IG I³ 11*, ll. 14–15; cf. Rhodes-Osborne, *GHI*, 166; Erdas, in Ampolo-Erdas, *I.Segesta*, App. 2); *IG I³ 63*, ll. 7–9 in riferimento agli inviati di Aphyta.

⁹² Alla bibliografia citata sopra, nota 80, possiamo aggiungere Rubinstein 2009 sull'*ateleia*, Lenfant 2017 sui doni dei sovrani persiani agli ambasciatori greci, Cinalli 2015 sull'ospitalità; Marek 1984, 142–144 e Mack 2015 122–130 sul rapporto fra la *prossenia* e la legislazione locale.

⁹³ Alcuni esempi senza pretesa di esaustività: *IG II³ 912*, ll. 54–61, decreto di Cremonide sull'alleanza con Sparta, 369/8 a.C.; *IG II² 495*, ll. 20–21 del 303/2, decreto per Alkaios di Eno, funzionario di Demetrio; *IG II² 496*, ll. 21–22 del 303/2 a.C., decreto per Solon di Bargylia, funzionario di Demetrio; *IG II³ 1323*, ll. 30 sgg., di poco posteriore al 175 a.C. (si decreta di incoronare Eumene II e la moglie χρυσῶι στεφάνωι ἀριστε<ι>ωι κατὰ τὸν νόμον, ll. 32–33).

⁹⁴ Cf. *IG II³ 475* del 329–22 a.C. (cf. *supra* nota 74); *IG II² 466*, ll. 35 sgg. del 307/6 a.C. (gli inviati di Tenos, sono accreditati della corona di foglie, del titolo di prosseni ed evergeti e del diritto al possesso di terra e casa κατὰ τὸν νόμον, ll. 42–44).

⁹⁵ Leggi che regolavano la concessione della corona sono note ad es. a Delo: *ID 1497bis*, ll. 10 11 (στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀρισ[τε]ίωι κατὰ τὸν νόμον); a Tenos: *IG XII.5*

conserva anche una nota di procedura: la *bule* e il popolo decideranno con il loro voto, secondo la legge⁹⁶.

7. Una legge internazionale sugli inviati?

Abbiamo visto al paragrafo precedente come una città potesse concedere, spontaneamente e con propria autonoma decisione, ad un'altra il diritto di essere ricevuta per prima dal Consiglio e dall'assemblea, dopo il disbrigo delle questioni sacre. Questo privilegio rappresentava di fatto una norma che regolava l'attività degli inviati cittadini. Ad essa se ne poteva affiancare un'altra che troviamo invece nelle clausole dei trattati internazionali e che è dunque frutto di una decisione negoziata e congiunta. Anche in questo caso lo spunto viene dal lavoro di Kienast, che poneva in evidenza come due città potessero accordarsi anche sulle modalità da seguire per l'invio reciproco di delegazioni e sulle condizioni in cui queste ultime avrebbero operato. Tali disposizioni sarebbero rimaste in vigore per tutta la durata dell'accordo e avrebbero regolato le comunicazioni diplomatiche fra di loro, offrendo dunque un tessuto normativo.

Tucidide, illustrando i termini della tregua di un anno stipulata nel 423 a.C. fra Atene e Sparta, ricordava una clausola secondo cui araldi e ambasciatori inviati a discutere i termini della pace sarebbero stati protetti da un salvacondotto per tutta la durata della tregua⁹⁷. Ma già nel decreto per Calcide (446/5 a.C.) Atene si impegnava a introdurre davanti al Consiglio e al popolo le delegazioni Calcidesi entro 10 giorni dal loro arrivo, almeno fino a quando Calcide fosse rimasta fedele e obbediente nei suoi confronti⁹⁸. Nel trattato che sancisce il rinnovo della lega di Corinto sotto l'egida di Antigono Monofalmo e Demetrio Poliorcete (302 a.C.), una clausola ancora ben conservata stabilisce il divieto di esercitare una rappresaglia sugli inviati che le *poleis* greche mandino presso il sinedrio della lega né su quelli che il sinedrio invii presso le singole *poleis*, così come di catturarli e

819 e 826; a Gortina: *IC* IV 222); a Cos *IG* XII.4 110 e 129 e un decreto di Taso per giudici di Cos stabilisce che l'inviato di Taso richieda che l'onore della corona concesso dalla sua patria sia proclamato in occasione delle celebrazioni stabilite dalla legge: *I. Thasos* III 18, ll. 9–12. Leggi sull'*ateleia* sono menzionate a Tenos (*IG* XII.7 229, l. 8); sui doni ospitali (*xenia*) a Taso 122 e a Priene (*I. Priene B–M* 118 e 119). Per una discussione sulle leggi relative alla *prossenia* cf. Marek 1984, 142–144 e Mack 2015, 122–130. Leggi analoghe erano presenti anche fra le norme comuni del *koinon* etolico che regolavano la concessione della *prossenia* e della *politeia*: *IG* IX.1² 4, 25 e 31 (*prossenia*); *IG* IX.1² 17 e 30 (*politeia*) e del *koinon* acarnano *IG* IX.1² 2:208 (*prossenia*).

⁹⁶ *IG* XII.3 169, ll. 10–13: ἐπαινέσαι τε αὐτὸν καὶ διαψαφί[ξ]ασθαι τὰν βουλὰν καὶ τὰν ἐκκλησίαν κατὰ τὸν νόμον, ἢ δοκεῖ αὐτὸν στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνῳι.

⁹⁷ Thuc. 4.118.6: κήρυκι δὲ καὶ πρεσβείᾳ καὶ ἀκολούθοις, ὅποσος ἂν δοκῆ, περὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου καὶ δικῶν ἐς Πελοπόννησον καὶ Ἀθήνας σπονδὰς εἶναι ἰοῦσι καὶ ἄπιοῦσι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν.

⁹⁸ *IG* I³ 40, ll. 10–12; Osborne-Rhodes, *GHI*, 131, che mantiene la doppia possibilità di datazione, 446/4 o 424/3 a.C.; a favore della data più antica si pronuncia Rhodes 2008, 502.

tenerli in ostaggio. I magistrati cittadini dovranno impedire tali azioni in patria e i membri del sinedrio perseguiranno le violazioni⁹⁹. Nel trattato concluso fra la città cretese di Eleutherna e Antigono Dosone (ca. 227–224 a.C.) si stabilisce che le delegazioni del re dovranno essere introdotte davanti all'assemblea entro dieci giorni, o comunque, in caso di impedimento, il prima possibile. Le questioni sollevate dal sovrano costituiranno il primo punto all'ordine del giorno e non sarà possibile passare oltre fino a quando gli inviati regi non avranno ricevuto risposta¹⁰⁰. Nel trattato di *isopoliteia* fra Mileto e Milasa (215/4 a.C.), il decreto dei Milasei stabilisce l'accesso prioritario alla *bule* e all'assemblea per tutti i Milesi¹⁰¹ e la stessa indicazione si trova in un decreto che rinnova uno scambio di privilegi fra Istiea e Sinope, in favore dei Sinopei (ca. 232–220 a.C.)¹⁰². Una clausola del trattato di *isopoliteia* concluso fra Hierapytna e Priansos (ca. 205 a.C.) dispone che nel caso in cui una delegazione di ambasciatori abbia bisogno di un mezzo di trasporto, saranno i cosmi di Hierapytna a fornirlo ai Priansi e viceversa, in caso contrario pagheranno 10 stateri alla delegazione¹⁰³. Un caso ancora differente è offerto dal trattato di *sympoliteia* fra le due *poleis* locresi di Hypnia e Myania (dopo il 189 a.C.), in cui si stabilisce che le ambascerie della nuova comunità saranno composte in proporzione da cittadini delle due *poleis* originarie¹⁰⁴.

Gli esempi mostrano il tipo di esigenze che potevano sollecitare l'inserimento di clausole di questo genere nei trattati. Fra tutte, una delle più interessanti è certamente quella presente nell'accordo multilaterale che sancisce il rinnovo – o la nuova nascita – della lega di Corinto sotto l'egida di Antigono Monofthalmo e del figlio Demetrio. Essa non solo pone una norma che riguarda una pluralità di soggetti politici, ma stabilisce anche il meccanismo di controllo e sanzione, affidato a un collegio di magistrati internazionali. Possiamo immaginare che situazioni e necessità analoghe fossero comuni in organismi come ad esempio le leghe e gli stati federali. Un tema che esula dal perimetro del presente lavoro e che potrà essere affrontato in altra sede.

8. Conclusioni

Queste prime considerazioni consentono di porre le basi per un quadro più sistematico del rapporto tra la funzione di inviato civico e le norme che ne regolavano lo svolgimento. Si possono individuare chiari elementi di una riflessione filosofica e politica sul ruolo dell'inviato e sul controllo che doveva accompagnarsi a questo incarico per la sicurezza e il benessere della città. L'indagine sulle fonti letterarie e soprattutto epigrafiche mette in luce l'esistenza di

⁹⁹ *Staatsverträge* III, 446, ll. 61–66; cf. Paganoni 2018.

¹⁰⁰ *Staatsverträge* III, 501, ll. 10–17.

¹⁰¹ *Staatsverträge* III, 539, ll. 69–70; Saba 2020, nr. 6.

¹⁰² *Staatsverträge* III, 563; il testo completo (molto lacunoso è in *IG XII.9 1186*).

¹⁰³ *Staatsverträge* IV, 605, ll. 30.33.

¹⁰⁴ *Staatsverträge* IV, 627, col II ll. 9–10.

tutta una serie di norme in molti casi non specificamente dedicate agli ambasciatori civici ma che comunque intervenivano nei vari momenti in cui un incarico diplomatico veniva deciso, espletato e quindi valutato nel suo svolgimento e nei suoi esiti per la comunità.

Si tratta di leggi che possono modificarsi nel tempo e che cogliamo grazie a importanti cambiamenti nelle modalità di comunicazione che la *polis* adotta, in particolare in età ellenistica, scegliendo forme di decretazione più ampie, che lasciano maggiore spazio a dettagli narrativi e procedurali. Si tratta di leggi civiche alle quali si affiancano (e si sovrappongono) nel tempo, almeno in diverse aree del mondo greco, leggi federali, che meritano un'analisi specifica. Così come sarebbe opportuno indagare, per quanto possibile, cosa cambia – o cosa permane – a livello normativo, nella comunicazione diplomatica con i sovrani ellenistici e con Roma.

anna.magnetto@sns.it

BIBLIOGRAFIA

- Adcock – Mosley 1975: F. Adcock and D.J. Mosley, *Diplomacy in Ancient Greece*, London 1975.
- Ager 1996: L. Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World 337–90 B.C.*, Berkeley – Los Angeles – London 1996.
- Amendola 2022: *The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045 = BKT VII 13–31). Introduction, Edition, Translation and Commentary*, Berlin 2022.
- Bartzoka 2020: A. Bartzoka, *Désigner chez les orateurs attiques les discours des ambassadeurs «ratés»: vocabulaire et figures*, «Historika», 10 (2020), 57–84.
- Bederman 2001: D.J. Bedermann, *International Law in Antiquity*, Cambridge 2001.
- Bencivenni 2003, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV–II a.C.*, Bologna 2003.
- Bertelli – Moggi 2014: Aristotele, *La politica*, libro IV, a cura di L. Bertelli e M. Moggi, Roma 2014.
- Briant 1968: P. Briant, *La Boulé et l'élection des ambassadeurs à Athènes au IVe siècle*, «REA» 70 (1968), 7–31.
- Cinalli 2015: A. Cinalli, *Tà ξένια. La cerimonia di ospitalità cittadina*, Roma 2015.
- Crowther 1992: Ch. Crowther, *The decline of Greek democracy*, «Journal of Ancient Civilizations» 7 (1992), 13–48.
- Crowther 1993: Ch. Crowther, *Foreign Judges in Seleucid Cities*, «Journal of Ancient Civilizations» 8 (1993), 40–77.
- Crowther 1994: Ch. Crowther, *Foreign Courts on Kalymna in the Third Century B.C.*, «Journal of Ancient Civilizations» 9 (1994), 33–55.
- Crowther 1995: Ch. Crowther, *Iasos in the Second Century BC, III. Foreign Judges from Priene*, «BICS» 40 (1995), 91–136.

- Crowther 1996: Ch. Crowther, *I. Priene 8 and the history of Priene in the Early Hellenistic Period*, «Chiron» 26 (1996), 195–250.
- Crowther 1997: Ch. Crowther, *Inscriptions from the Sparta and Larissa Museums*, «ABSA» 92 (1997), 345–358.
- Crowther 1999: Ch. Crowther, *Aus der Arbeit der ‚Inscriptiones Graecae‘ IV. Koan Decrees for Foreign Judges*, «Chiron» 29 (1999), 251–319.
- Crowther 2006a: Ch. Crowther, *Foreign judges in Thessaly in the Hellenistic Period: A second century phenomenon?*, in *Inscriptions and History of Thessaly. New Evidence. Proceedings of the International Symposium in honor of the Professor Christian Habicht*, Volos 2006, 31–48.
- Crowther 2006b: Ch. Crowther, *A Judicial Fragment from Chios*, in *Χιακὸν Συμπόσιον εἰς μνήμην W. G. Forrest*, Athènes 2006, 57–65.
- Crowther 2007: Ch. Crowther, *Foreign Judges and Regional Variations in Hellenistic Asia Minor*, in H. Elton, G. Reger (ed.), *Regionalism in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Bordeaux 2007, 53–60.
- Crowther – Habicht – Hallof – Hallof 1998: Ch. Crowther, Chr. Habicht, L. et Kl. Hallof, *Aus der Arbeit der ‚Inscriptiones Graecae‘ I. Drei Dekrete aus Kos für dikastagogoi*, «Chiron» 28 (1998), 87–100.
- Cuniberti 2014: G. Cuniberti, *Doni e favori illeciti: percezione e codificazione del reato di corruzione in Atene antica*, «Hormos» 6 (2014), 21–34.
- Dreher 1995: M. Dreher, *Hegemon Und Symmachoi: Untersuchungen Zum Zweiten Athenischen Seebund*, Berlin 1995.
- Faraguna 2012: M. Faraguna, *Pistis and apistia: Aspects of the Developments of Social and Economic Relations in Classical Greece*, «MedAnt» 15 (2012), 355–374.
- Faraguna 2021: M. Faraguna, *Magistrates' Accountability and Epigraphic Documents: the Case of Accounts and Inventories*, K. Harter-Uibopuu – W. Riess (eds), *Symposion 2019*, Wien 2021, 229–253.
- Feyel 2009: Ch. Feyel, *Δοκιμασία. La place et le rôle de l'examen préliminaire des institutions des cités grecques*, Nancy 2009.
- Forster 2018: F.R. Forster, *Die Polis im Wandel. Ehrendekrete für eigene Bürger im Kontext der hellenistischen Polisgesellschaft*, Göttingen 2018.
- Fröhlich 2004: P. Fröhlich, *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IV^e–I^{er} s. av. J.-C.)*, Genève – Paris, 2004.
- Fröhlich 2016: P. Fröhlich, *La citoyenneté grecque entre Aristote et les modernes*, «CCGG» 27 (2016), 91–136.
- Gauthier 1985: Ph. Gauthier, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV^e–I^{er} siècle avant J.-C.): contribution à l'histoire des institutions*, Paris 1985.
- Gauthier 1993: Ph. Gauthier, *Décrets d'Érétrie en l'honneur de juges étrangers*, «REG» 106 (1993), 589–598.
- Gauthier 1994: Ph. Gauthier, *Les rois hellénistiques et les juges étrangers: à propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée du Lykos*, «JS» 1994, 165–195 (=

Études d'histoire et d'institutions grecques. Choix d'écrits, Genève-Paris 2011, p. 113–144).

- Gazzano 2006: F. Gazzano, *Ambasciatori greci in viaggio*, in M.G. Angeli Bertinelli and A. Donati (eds), *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico*, Roma 2006, 103–125.
- Gillett 2003: A. Gillett, *Envoys and Political Communication in the Late Antique West, 411–533*, Cambridge 2003.
- Habicht 2001: Ch. Habicht, *Tod auf der Gesandtschaftsreise*, in «Studi Ellenistici» 13 (2001), 9–17.
- Hallof 2021: K. Hallof, *Alte und neuen Inschriften aus Olympia III*, «Chiron» 51 (2021), 99–122.
- Hamon 1999: P. Hamon, *Juges thasiens à Smyrne: I.Smyrna 582 complété*, «BCH», 123 (1999), 175–194.
- Hamon 2012: P. Hamon, *Mander des juges dans la cité: notes sur l'organisation des missions judiciaires à l'époque hellénistique*, «CCGG» 23 (2012), 195–222.
- Helly 1971: B. Helly, *Décrets de Démétrias pour des juges étrangers*, «BCH», 95 (1971), 544–559.
- Hennig 1997: D. Hennig, *Die Beherbergung von 'Staatsgästen' in der hellenistischen Zeit*, «Chiron» 27 (1997), 355–368.
- Henry 1983: A.S. Henry, *Honours and Privileges in Athenian Decrees*, Hildesheim 1983.
- Kienast 1973: D. Kienast, s.v. *Presbeia*, *RE Suppl. XIII* 1973, 499–628.
- Lambert 2006: S.D. Lambert, *Athenian State Laws and Decrees, 352/1–322/1. III Decrees Honouring Foreigners. A. Citizenship, Proxeny and Euergesy*, «ZPE» 158 (2006), 115–158.
- Lambert 2012: *Inscribed Athenian Laws and Decrees 352/1–322/1 BC. Epigraphical Essays*, Leiden – Boston 2012.
- Lefèvre 2004: F. Lefèvre, *Contrôle d'identité aux frontières dans les cités grecques. Le cas des entrepreneurs étrangers et assimilés*, in *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*, sous la direction de C. Moatti, Rome 2004, 99–125.
- Lefèvre 2010: F. Lefèvre, *Le contrôle des compétences dans les cités grecques*, «JS» (2010), 3–16.
- Lenfant 2017: D. Lenfant, *Liens personnels, pots-de-vin ou protocole? Les dons du roi de Perse aux ambassadeurs grecs*, in G. Cuniberti (a cura di), *Dono, controdono e corruzione. Ricerche storiche e dialogo interdisciplinare*, a cura di Gianluca Cuniberti, Alessandria 2017, 41–69.
- Liddel 2016: P. Liddel, *The Honorific Decrees of fourth-century Athens: Trends, Perceptions, Controversies*, in C. Tiersch (hg. v.), *Die Athenische Demokratie im 4. Jahrhundert: zwischen Modernisierung und Tradition*, Stuttgart 2016, 335–357.
- Mack 2015: W. Mack, *Proxeny and Polis: Institutional Networks in the Ancient Greek World*, Oxford 2015.

- Magnetto 2016: A. Magnetto, *Interstate Arbitration and Foreign Judges*, in Oxford Handbook of Ancient Greek Law. Publ. online 2016.
- Marek 1984: Ch. Marek, *Die Proxenie*, Frankfurt am Main 1984.
- Minon 2021: S. Minon, *La langue de la sentence des trois juges de Pellana: une koïna diplomatique achéenne faiblement éleïsée*, «Chiron» 51 (2021), 123–166.
- Mosley 1973: D.J. Mosley, *Envoys and Diplomacy in Ancient Greece*, Stuttgart 1973.
- Orange 2021: I. Orange, *Eythyna. I rendiconto dei magistrati nella democrazia ateniese (V–IV secolo a.C.)*, Milano 2021.
- Osborne 1981: R. Osborne, *Entertainment in the Prytaneion at Athens*, «ZPE» 41 (1981) 153–170.
- Paganoni 2018: E. Paganoni, *Trattato per la fondazione della lega di città e stati federali promossa da Antigono e Demetrio*. *Axon* 128, «Axon» 2 (2018) [edizione online]
- Piccirilli 2002: L. Piccirilli, *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica*, Roma 2002.
- Poland 1885: F. Poland, *De legationibus Graecorum publicis*, Lipsiae 1885.
- Quass 1993: F. Quass, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit*, Stuttgart 1993.
- Reid 2020: J. Reid, *The Offices of Magnesia*, «Polis» 37 (2020), 567–589.
- Rhodes 2008: P.J. Rhodes, *After the Three-Bar "Sigma" Controversy: The History of Athenian Imperialism Reassessed*, «CQ» 58 (2008), 500–506.
- Rivolta 2014: C. Rivolta, *Il decreto del pritaneo e la concessione della sitesis nel V secolo*, «Erga Logoi» 2 (2014), 79–91.
- Robert 1973: L. Robert, *Les juges étrangers dans la cité grecque*, in *Xenion. Festschrift für Pan. J. Zepos*, Athènes 1973, 765–782 (= *Opera minora selecta*, V, 137–154 = *Choix d'écrits*, Paris 2007, 299–314).
- Rubinstein 2009: *Ateleia grants and their enforcement in the Classical and early Hellenistic periods*, in L. Mitchell, L. Rubinstein (eds.), *Greek History and Epigraphy: Essays in honour of P. J. Rhodes*, Swansea 2009, 115–143.
- Russell 1999: F.S. Russell, *Information Gathering in Classical Greece*, Ann Arbor 1999.
- Rutherford 2013: *State Pilgrims and Sacred Observers in Ancient Greece. A Study of Theōriā and Theōroi*, Cambridge 2013.
- Saba 2020: S. Saba, *Isopoliteia in hellenistic times*, Leiden – Boston 2020.
- Scafuro 2014: A. Scafuro, *Decrees for foreign judges: judging conventions or epigraphic habits?*, in *Symposion 2013*, Wien 2014, 365–395.

INDEX LOCORUM

erstellt von Susanne Lorenz (Wien)

1. Griechische und lateinische Autoren
2. Lexika
3. Biblische Texte
4. Juristische Quellen
5. Inschriften
6. Papyri

1. Griechische und lateinische Autoren

Aeneas Tacticus

10.11: 204

Aischines

1.17: 229

1.19–20: 194

2.19: 182

3.13: 181

3.14: 181

3.38–40: 92. 98

Aischylos

Eumenides

175: 23

Andokides

1.51: 18

1.81: 109

1.87: 119

Antiphon

6.6–17: 41

8.68: 115

fr. 44a VI: 115. 116

Aristophanes

Acharnenses

724: 154

Equites

445–450: 24

1049: 8

Nubes

1039–1040: 114

1400: 114

1410–29: 114

Pax

1249: 237

Thesmophoriazusae

930–946: 7

1001–1055: 7

1107–1110: 7

1121–1125: 7

1165–1171: 7

1203–1209: 7

Scholia in Aristophanem

Schol. in Equ. 445: 11

Aristoteles

ars rhetorica

1376b7–11: 107

Athenaion politeia

- 1.28: 15. 21. 35
 3.2: 34
 3.6: 50
 7.1: 89. 90
 7.4: 96. 115. 388
 8.4: 50
 8.5: 17
 16.10: 17
 25.2: 91
 26.2: 115. 388
 26.3: 393
 27.1: 91
 31: 108
 35.2: 91. 92. 109
 41.2: 115
 42.1: 388
 46.1: 170
 48.1: 173
 48.3: 170
 51.4: 148. 164
 55.3: 384
 57.4: 34. 43

politica

- 1264a36: 247
 1263a35–7: 239
 1264a20–22: 245
 1268b27–34: 110
 1271a15–b6: 243
 1271b41–1272a1: 238
 1272a13–21: 239
 1275b: 399
 1280b1–10: 107
 1291b14: 115
 1292a4–37: 115
 1293a9–10: 115
 1298a28–33: 115
 1299a4–20: 180
 1299a25–28: 180
 1321a: 395
 1330a25–33: 242

Arrianus

- Fr. 1.14–15: 220

Athenaios*Deipnosophistae*

- 6.263e–264a: 239–240
 6.267c: 241
 13.78: 22
 13.602a: 24
 15.695f–696a: 241

Augustinus*sermones*

- 110.4: 489

BNJ

- 70 (Ephoros von Kyme)
 F29: 329
 348 (Kallistratos)
 F4: 239. 340
 458 (Dosiadas)
 F3: 240
 461 (Sosikrates von Rhodos)
 F4: 240
 555 (Antiochos von Syrakus)
 F13: 243

Cassius Dio

- 52.42: 389
 54.7: 388
 54.13–14: 389
 77 (78).9.5: 493

Chariton

- 1.6: 348
 1.12: 348
 1.12.4: 348
 1.12.8: 376
 1.12.32: 356
 1.13.6: 356
 1.14.3: 373
 1.14.3–5: 348

1.14.4: 375
 2.1.3: 359
 2.1.4: 374–375
 2.1.5: 377
 2.1.6: 374
 2.1.8: 362
 2.4.5: 374
 2.5.11: 361

Cicero

pro L. Balbo
 30: 392

Demosthenes

3.10–13: 92
 12.2,3: 216
 12.4: 216
 17: 394
 19: 394
 19.4: 197
 19.5: 198
 19.338: 193
 20: 93
 24: 93
 24.33: 92
 24.43: 97
 24.105: 8
 24.144–148: 82
 28.18: 318–319
 34.5: 237
 35: 164
 35.10–13: 337
 37.28–29: 237
 53.10: 325
 57.67: 389
 59.92: 386
 59.106: 386

Diodorus Siculus

18.48.1–4: 220
 5.80.4: 240

Diogenes Laertius

1.10.109: 16
 1.10.109–110: 22
 1.42: 22
 1.110: 21

Euripides*Hecuba*

864–867: 115

Ion

1045–1047: 115

Supplices

433: 114

FGrH

104 (Aristodemos)
 F2: 15
 324 (Androtion)
 F4a: 80
 328 (Philochoros)
 F20b: 80
 348 (Kallistratos)
 F4: 240

Granius Licinianus*annales*

35: 498

Herodianus

7.7.5: 496

Herodotos

1.59: 9
 4.196: 235
 5.62: 21
 5.71: 11. 33
 5.71.1: 12. 13. 15
 5.71.2: 14. 15
 5.71.3: 12
 7.33: 7
 7.104: 132
 9.120: 7

Hesiodos*opera et dies*

35–39: 42

262–264: 42.

Theogonia

80–97: 45

Homeros*Ilias*

18.490–526: 44

18.501–506: 44

18.508: 45

23.573–574: 42

23.579: 42

Odyssee

14.4: 227. 245. 260

14.61–67: 245. 260

14.63: 227. 245. 260

14.449–452: 245

15.454–484: 227

21.213–216: 245. 260. 261

21.214–216: 261

24.383–390: 245

24.389: 261

Isokrates

7.39–41: 115

66.28: 243

66.87–88: 243

Lysias

1.10: 8

1.16: 8

6.52: 18

6.53: 18

7.19: 237

10.19: 228

22: 164

22.5–6: 149

22.6: 150

22.8–9: 150

Menandros*Epitrepontes*

408: 237

Heros

22: 237

fr. 560 Kock (= fr. 783 K.–A.): 237

Pausanias

1.17.29: 16

Philostratos*vitae Sophistarum*

II 30: 513

Platon*de re publica*

338c: 114

338d: 114

339a–340b: 115

339c: 114

578e–579a: 227–228

leges

751a–768e 3: 188

761e 5–6: 189

776d: 247

777b–d: 242

941a–b 1: 182. 197

945e2–3: 188

947a1–4: 188

949e2–953e4: 182

949e3–5: 184

949e3–950d6: 183

949e4–6: 183

949e7–950a1: 183

950a3–7: 183

950d6–8: 184

950e2–951a2: 187–188

951a2–3: 185

951a4–5: 189

951c: 188

951d: 188

951d4–6: 183

- 952b5–d 4: 189
 952d5–953e 4: 190
 953b5–7: 190
 953b 7–c2: 191
 755a: 187
 763e: 154
- Protagoras*
 337c–d: 115
- Plutarch**
Agis
 5.1–2: 243
Demosthenes
 31.4–6: 220
de sollertia animalium
 968.E: 7
de Stoicorum repugnantiiis
 1049.D: 7
de superstitione
 169.F–170A: 7
Lycurgus
 8.3: 243
 16.1: 243
Perikles
 28: 7. 8
 28.2: 7
Phokion
 30.9–10: 220
Romulus
 26.3: 9
Solon
 12.1: 13. 14. 19
 12.1–2: 33
 12.1–9: 11
 12.2: 14
 12.2–3: 15
 12.2–13.1: 35
 12.3: 21
 12.4–5: 22
 19: 21. 24. 25
 19.2: 50
 19.4: 75–76
- 30: 15
- Solon**
 fr. 4 (West²): 134
- Sophokles**
Antigone
 453–457: 119
 666–672: 119
Scholia in Sophoclem
 Schol. in Oedip. Colon. 489: 16
- Strabon**
 4.1.5: 395
- Suetonius**
Caligula
 41. 1: 501
- Theophrastos**
nomoi
 fr. 650F = fr. 21 (Szegedy-
 Maszak): 358
- Thukydides**
 1.8–9: 114
 1.20: 116
 1.22: 123
 1.22.1: 115
 1.24.1: 14
 1.32: 118
 1.32.1: 121
 1.36.1–4: 118
 1.44.1: 122
 1.71: 122
 1.71.3: 116. 126
 1.72–78: 116. 120. 126. 127
 1.73.2–74: 116
 1.75: 135
 1.75.1–2: 116
 1.76.2: 116
 1.76.3: 116

Thukydides

- 1.76.4: 116
 1.77: 116
 1.77.1: 118
 1.77.2: 116
 1.77.3: 118
 1.77.6: 125
 1.78.4: 117
 1.79.2: 117
 1.80–85: 117
 1.84–85: 135
 1.84.2: 119
 1.84.3: 117. 122
 1.85.2: 117
 1.86: 117. 118
 1.124.4: 16
 1.124.7–9: 12
 1.124.11: 13
 1.126: 11. 14. 18. 33
 1.126.3: 12
 1.126.5: 33
 1.126.6: 12
 1.126.8: 46
 1.126.1–12: 15
 1.126.9–11: 33
 1.126.11: 17. 20
 1.127.3: 122
 1.134.4: 16
 1.140.1: 122
 2.1–7: 117
 2.5–6: 117
 2.35: 126
 2.35.1–2: 118
 2.35–46: 117
 2.37.1: 118. 127
 2.37.1–3: 136
 2.37.3: 119
 2.39.1: 119
 2.39.4: 119. 127
 2.47–54: 120
 2.52.3–4: 120
 2.53: 120
 2.53.4: 120
 2.60–64: 120
 2.61.2: 122
 2.63.2: 122
 2.64.2–3: 120
 2.65: 120. 127
 2.65.1–4: 116
 2.65.8: 119. 120
 2.65.10: 119. 120
 2.66–67: 120. 124. 126. 127
 2.100: 115
 3: 117
 3.2–19: 120
 3.9–14: 121
 3.11–12: 121
 3.13: 121
 3.14.1: 121
 3.15: 121
 3.16.2: 121
 3.16.4: 120
 3.25–49: 120
 3.25–50: 125
 3.27–28.1: 121
 3.27.1: 121
 3.29.1: 121
 3.36–49: 121. 126
 3.36: 125
 3.36.1: 121
 3.36.2: 121
 3.36.3: 122. 123
 3.36.5: 122
 3.36.6: 121. 122
 3.37.3: 122. 126
 3.38.1: 122
 3.38.5: 122
 3.38.7: 119
 3.39.6: 122
 3.41: 123
 3.41.1: 122
 3.44: 123
 3.45.3: 123
 3.45.7: 123. 126

3.46–47: 123
 3.49: 123.128
 3.49.1: 123
 3.49.4: 123. 128
 3.52–68: 125
 3.52: 124
 3.52.2: 124
 3.52.4: 124
 3.53: 135
 3.53.1: 124
 3.56.2: 124. 135
 3.56.3: 124
 3.58.3: 124. 135
 3.61–67: 124. 135
 3.62–67: 124
 3.64.3: 124. 135
 3.65.1: 124. 135
 3.66.2: 124. 135
 3.67.1: 124. 135
 3.67.5–6: 124. 135
 3.68.4: 117. 124
 3.70: 125
 3.70–81: 125
 3.73: 228
 3.81.2: 121
 3.82–83: 125. 127
 3.82.2: 125

3.82.6: 125
 5.23.3: 247
 5.83: 126
 5.85: 116. 125
 5.86: 125
 5.89: 126. 128
 5.103.1: 121
 5.105.4: 125
 6.1: 126
 6.14.6: 127
 7.1: 116
 7.29–30: 128
 8.40.2: 237

Tyrtaios

fr. 1–4 (West²): 134–135

Velleius Paterculus

2.39.2: 501

Xenophon*Memorabilia*

4.4.14: 115

Pseudo-Xenophon*Athenaion Politeia*

1.5–9: 134

2. Lexika**Pollux**

8.70–71: 8. 9
 8.85–87: 385. 395
 8.104: 151. 165
 9.40: 203

Pseudo-Zonaras

s.v. Τυμπανίζεται: 7

Suida

s.v. T 964: 379

3. Biblische Quellen**Actus apostolorum**

17.22–23: 23

4. Römisches Recht

- Gaius** 8.37.1: 488
Institutiones 8.37.10: 490
 1.13–14: 498
 1.15: 508
 1.22–24: 509
 1.24: 508
 1.28–35: 509
 1.80: 509
 3.56: 509
 3.92: 481–482
 3.139: 358
- Iustinianus**
codex 7.5–6: 508
- Lex Irnitana** 97.27–28: 507
- digesta*
 1.5.17: 494
 6.2.8: 352
 49.14.5.1: 353
 50.1.1.2: 513
- institutiones*
 1.5.3: 508
 19.2.54.1: 463. 464. 466. 468. 469.
 470. 471. 472. 483
 1.2.41: 350–351

5. Inschriften

- Agora XV**
 37: 171
 38: 166
 62: 171
 73: 171
- Année Epigraphique**
 1913, 185, 53–55: 247
 1971, 534, 35–37: 512
- CGRN**
 118: 395
- Chaniotis, Verträge**
 37, 16: 246. 247
 28: 246. 247. 248
- FIRA**
 III 139: 489
 III 140: 489
 III 141: 489
- Hesperia**
 90, 2021, 685–746: 172
- IC**
 4, 41–51: 285
 4, 41 4, 6–16: 232
 4, 41 4, 6–17: 236
 4, 43 Ba: 239
 4, 72: 285
 4, 72 I 2: 230
 4, 72 I 4-5: 230
 4, 72 I 15-16: 230
 4, 72 II: 230. 232
 4, 72 II 1–5: 230. 231
 4, 72 II 2–4: 232
 4, 72 II 5–7: 230. 231. 232
 4, 72 II 7–9: 230. 231
 4, 72 II 8–9: 232
 4, 72 II 9–10: 230. 231. 232
 4, 72 II 11.12: 229
 4, 72 II 16–25: 230. 231

- 4, 72 II 20–23: 232
 4, 72 II 25–26: 231. 232
 4, 72 II 27–28: 230. 231. 232
 4, 72 II 28–45: 231
 4, 72 III 40–44: 245
 4, 72 III 44 – IV 23: 233
 4, 72 IV 33–36: 245
 4, 72 V 25–27: 244. 247
 4, 72 VII 10–15: 232. 236
 16, 17: 246
- I.Delphinion**
 140 A–C: 364
- I.Eleusis**
 237, 1, 5: 229
- I.Ephesos**
 2, 1–12: 217–218
 4, 32–42: 321–322
- IG**
*I*³
 104, 12: 59–60. 75
 104, 13–20: 56
 104, 16–19: 56. 57
 104, 19–20: 60
 104, 33–38: 60–61
- II*²
 1013: 155. 167. 171. 174. 229
 1237, 119–120: 397
 1257: 152, 167
 1425: 152, 167
 1492: 172
 1492.137: 174
 1496: 152
 1604.56: 171, 172, 173
 1612.149–150: 171, 172, 173
 1612.218–246: 171, 172
 1612.224–231: 173
 1612.241–246: 173
 1631.176–184: 171, 173
 1631.184–199: 171, 173
 1631.350–401: 171, 173
 1622.520–530: 171, 173
 1672.280: 170
 1749: 165, 166, 170
 2670: 320–321
 2821: 152
 3658: 493
 13263: 392
 13264: 392
- II*³
 4, 76: 165, 166, 170
- III* 3
 4: 248
- IV* *I*²
 68, 60–66: 214–215
- V* 1
 1390, 76–78: 228
- VII*
 3172: 106
- IX*, *I*²
 718: 105, 106
- XII*
 4, 103–104: 396
 4, 228, 1. 9: 201
 4, 302, 1. 6–7: 396
 4, 365: 398
 5, 654: 228
 5, 872: 366
- XII* 6
 1, 172, 64–68: 315–316
- I.jur.grec.**
 I 244, 12: 366
 I 246, 5: 366
- I.Sagalassos**
 1, 1: 106
- I.Thrake Aeg.**
 4, 1. 9: 201

MAMA

8, 576, 3–13: 460

SEG

9, 356: 497
 26, 72: 163, 229
 26, 72, 3–4: 144
 26, 72, 4–8: 145, 155
 26, 72, 8–13: 145
 26, 72, 11–13: 155–156
 26, 72, 13–16: 145
 26, 72, 16–26: 146, 154
 26, 72, 18: 229
 26, 72, 30–32: 229
 26, 72, 32–36: 147
 26, 72, 36–41: 147, 175
 26, 72, 39: 229
 26, 72, 41–44: 147
 26, 72, 52–53: 174
 26, 72, 53–55: 174

29, 127: 400
 33, 275, 5–10: 104
 41, 742: 246
 44, 82: 324
 51, 1135: 246
 58, 747: 246
 63, 747: 246
 64, 911: 396

SIG³

495: 247
 695B: 247

Syll.³

364: 321–322
 672: 336
 672, 63–72: 317, 318

TPSulp

51: 489, 490

6. Papyri**BGU**

I 3.20–24: 473
 I 310.20–23: 473
 II 366: 486
 III 741: 339
 XII 2186.10–13: 474
 XIX 2828: 486, 487

BKT

VII 13–31: 221–222

CPR

I 18: 407, 409, 410, 412, 413,
 414, 418, 421, 443, 445
 V 11.11–14: 474
 VIII 82.7–9: 474
 XIX 33.15–19: 474

P.Ant.

II 91.2–10: 474

P.Brit.Mus.

10591: 431

P.Cair.Masp.

II 67158.21–23: 474
 II 67159.34–33: 474
 II 67164.8–10: 475
 III 67305: 475

P.Dura

3: 410
 31: 412, 418

P.Erl.

74.4–11: 475

P.Gascou

30.22–27: 475

P.Giss.I 56.22–24: 475, 493, 494, 495,
500, 501, 502, 505, 512, 514**P.Eheverträge**

10 D: 427

10 Z: 428

51: 425

P.Flor.

III 384: 486, 487

P.Genova

II 62: 334

P.Hamb.

I 21.4–8: 465

I 23.35–37: 475

P.Haun.

III 56.17–18: 475

P.Heid.

V 345.7–8: 468

V 345.12: 468

V 345.6–12: 475

V 350.35–40: 475

P.Herm.

30.11–14: 476

P.Köln

II 102: 472

II 102.9–12: 476

II 102a: 487

II 104: 472, 476

P.Mich.

89: 423

92: 423–424

P.Mil.

I 48.14–17: 476

I 48.15: 468

I 48.17: 468

P.Michael.

34.8–10: 476

43: 486, 490

P.Polit. Iud.

8: 334

P.Oxy.*I*

140.23–29: 476

140.25–26: 468

140.28: 468

*II*237: 407, 410, 412, 413, 414, 415,
416, 443, 445, 455267: 407, 411, 412, 421, 426, 455,
456, 457*IV*

713: 440, 441, 444

VIII

1119, l. 28: 515

1119, 15: 513

XII

237: 436

1470, 12: 350

XVII

1970: 465, 466

XLII

3015: 440, 434

LI

3641.15–19: 476

3641.16–17: 469

3641.19: 468

LVIII

3933.19–27: 477

3933.26: 468

LXXIII

4967.7–15: 477

4967.12: 468

4967.14–15: 468

P.Prag.

II 160.4–9: 477

P.Rein.

II 105.4–7: 477

P.Ross.Georg.

III 40.24–26: 477

V 42.20–22: 477

P.Select.

4.5–8: 477

PSI

IX 1056.16–21: 478

P.Stras.

I 40.34–38: 477

V 489.2–4: 478

P.Tebt.*II*

386: 424, 426

III.1

817: 333–334

SB*I*

4490.24–29: 478

4739.15–21: 478

5330: 473

VI

9151.2–5: 478

9254: 339

9297: 425

XVIII

13167: 339

13585.1–5: 478

13960.15–21: 478

13962.6–10: 478

13963.6–8: 479

13964.2–8: 479

XX

14969.3–6: 479

15043.4–8: 479

218.33–35: 479

XXIV

16072: 446

16073: 412, 446